

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**N. 295**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 22 aprile 2021, n. 53)*

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 agosto 2021)**

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/790 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 APRILE 2019, SUL DIRITTO D'AUTORE E SUI DIRITTI CONNESSI NEL MERCATO UNICO DIGITALE E CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 96/9/CE E 2001/29/CE.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, l'articolo 9;

Vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati;

Vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione;

Vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 66, recante ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961;

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, recante riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, pubblicato nella Gazzetta della Repubblica italiana n. 102 del 5 maggio 2014;



Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

*(Modificazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633 recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio")*

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 32-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

*"Art. 32-quater"*

1. Alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, anche come individuate all'articolo 2, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, salvo che costituisca un'opera originale. Restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";

b) al Titolo I, Capo IV, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

*"Art. 43-bis"*

1. Agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, sono riconosciuti per l'utilizzo *online* delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa, i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione di cui agli articoli 13 e 16.

2. Per pubblicazione di carattere giornalistico si intende un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere altre opere e materiali protetti, come fotografie o videogrammi, e costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo unico,



quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, con la funzione di informare il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l'iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore o di un'agenzia di stampa. Ai fini del presente articolo le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici non sono considerate quali pubblicazioni di carattere giornalistico.

3. Per editori di pubblicazioni di carattere giornalistico si intendono i soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell'esercizio di un'attività economica, editano le pubblicazioni di cui al comma 2, anche se stabiliti in un altro Stato membro.

4. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti riconosciuti dalla presente legge a favore degli autori e degli altri titolari di diritti concernenti opere o altri materiali inclusi in una pubblicazione a carattere giornalistico, compreso il diritto di sfruttarli anche in forme diverse dalla pubblicazione a carattere giornalistico.

5. Quando un'opera o altri materiali protetti sono inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di cui al comma 1 non possono essere invocati per impedire l'utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati o per impedire l'utilizzo di opere o di altri materiali la cui protezione sia scaduta.

6. I diritti di cui al comma 1 non sono riconosciuti in caso di utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori, né in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico.

7. Per estratto molto breve di pubblicazione di carattere giornalistico si intende qualsiasi porzione di tale pubblicazione che non dispensi dalla necessità di consultazione dell'articolo giornalistico nella sua integrità.

8. Per l'utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico i prestatori di servizi della società dell'informazione riconoscono ai soggetti di cui al comma 1 un equo compenso. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per l'individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso di cui al primo periodo, tenendo conto, tra l'altro, del numero di consultazioni *online* dell'articolo, degli anni di attività e della rilevanza sul mercato degli editori di cui al comma 3 e del numero di giornalisti impiegati, nonché dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti, e dei benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla pubblicazione quanto a visibilità e ricavi pubblicitari.

9. La negoziazione, per la stipula del contratto avente ad oggetto l'utilizzo dei diritti di cui al comma 1, tra i prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa, e gli editori di cui al comma 3, è condotta tenendo conto anche dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 8. Nel corso della negoziazione i prestatori di servizi della società dell'informazione non limitano la visibilità dei contenuti degli editori nei risultati di ricerca. L'ingiustificata limitazione di tali contenuti nella fase delle trattative può essere valutata ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di buona fede di cui all'articolo 1337 del codice civile.

10. Fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria di cui al comma 11, se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di una delle parti interessate non è raggiunto un accordo sull'ammontare del compenso, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la determinazione dell'equo compenso,



esplicitando nella richiesta la propria proposta economica. Entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, anche quando una parte, pur regolarmente convocata non si è presentata, l'Autorità indica, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 8, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, indica d'ufficio l'ammontare dell'equo compenso.

11. Quando, a seguito della determinazione dell'equo compenso da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le parti non addiventano alla stipula del contratto, ciascuna parte può adire la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa, competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche al fine di esperire l'azione di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.

12. I prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media *monitoring* e rassegne stampa, sono obbligati a mettere a disposizione, su richiesta della parte interessata o dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ogni dato idoneo a determinare la misura dell'equo compenso. L'adempimento dell'obbligo di cui al primo periodo non esonera gli editori di cui al comma 3 dal rispetto della riservatezza delle informazioni di carattere commerciale, industriale e finanziario di cui sono venuti a conoscenza. Sull'adempimento dell'obbligo di informazione a carico dei prestatori di servizi vigila l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In caso di mancata comunicazione di tali dati entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del primo periodo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al quarto periodo è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. Gli editori di cui al comma 3, sia in forma singola che associata o consorzata, riconoscono agli autori degli articoli giornalistici una quota, compresa tra il 2 per cento e il 5 per cento, dell'equo compenso di cui al comma 8, da determinare, per i lavoratori autonomi, su base convenzionale. Per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato tale quota può essere determinata mediante accordi collettivi.

14. I diritti di cui al presente articolo si estinguono due anni dopo la pubblicazione dell'opera di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione dell'opera di carattere giornalistico.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate per la prima volta anteriormente al 6 giugno 2019.

16. Ai diritti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle eccezioni e alle limitazioni previste dal Capo V del Titolo I, alle misure tecnologiche di protezione previste dal Titolo II-ter, alle difese e sanzioni giudiziarie di cui al Capo III del Titolo III, nonché l'articolo 2 della legge 20 novembre 2017 n. 167.”;

c) all'articolo 46, il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Gli autori del soggetto e della sceneggiatura, gli adattatori dei dialoghi e il direttore artistico, nonché gli artisti interpreti primari e comprimari, inclusi i direttori del doppiaggio e i doppiatori, hanno diritto a ricevere un ulteriore compenso in misura percentuale sugli



- incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dell'opera. Tale compenso è irrinunciabile e le relative forme ed entità sono stabilite con accordi tra le categorie interessate.”;
- d) all'articolo 46-*bis*:
- a) al comma 1, le parole “un equo compenso” sono sostituite dalle seguenti “un compenso adeguato e proporzionato”;
  - b) al comma 3, le parole “un equo compenso” sono sostituite dalle seguenti “un compenso adeguato e proporzionato”;
  - c) al comma 4, le parole “con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440” sono sostituite dalle seguenti: “dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione”;
- e) all'articolo 68, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- “2-*bis*. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 70-*ter*, comma 3, per finalità di conservazione e nella misura a tal fine necessaria, hanno sempre il diritto di riprodurre e realizzare copie di opere o di altri materiali protetti, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto. È nulla qualsiasi pattuizione avente ad oggetto limitazioni o esclusioni di tale diritto.”;
- f) all'articolo 69-*quater*, il comma 12 è abrogato;
- g) dopo l'articolo 70, sono inseriti i seguenti:

“Art. 70-*bis*

1. Sono liberi il riassunto, la citazione, la riproduzione, la traduzione e l'adattamento di brani o di parti di opere e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico se effettuati con mezzi digitali, esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, nonché sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o in un ambiente elettronico sicuro, accessibili solo al personale docente di tale istituto e agli alunni o studenti iscritti al corso di studi in cui le opere o gli altri materiali sono utilizzati.

2. Il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o di parti di opere e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico sono sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera.

3. L'eccezione di cui al comma 1 non si applica al materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione e agli spartiti e alle partiture musicali quando sono disponibili sul mercato opportune licenze volontarie che autorizzano gli utilizzi ivi previsti e quando tali licenze rispondono alle necessità e specificità degli istituti di istruzione e sono da questi facilmente conoscibili ed accessibili.

4. Gli utilizzi di opere e di altri materiali di cui al comma 1 aventi luogo in Italia da parte di un istituto di istruzione che ha sede in un altro Stato membro si intendono effettuati esclusivamente nel suddetto Stato membro.

5. Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 70-*ter*



1. Sono consentite le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o da altri materiali disponibili in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso e la loro comunicazione al pubblico da parte degli stessi istituti.
2. Ai fini della presente legge per estrazione di testo e di dati si intende qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare grandi quantità di testi, suoni, immagini o dati in formato digitale con lo scopo di generare informazioni, inclusi modelli, tendenze e correlazioni.
3. Ai fini della presente legge per istituti di tutela del patrimonio culturale si intendono le biblioteche, i musei, gli archivi, purché aperti al pubblico o accessibili al pubblico, inclusi quelli afferenti agli istituti di istruzione, agli organismi di ricerca e agli organismi di radiodiffusione pubblici, nonché gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e gli organismi di radiodiffusione pubblici.
4. Ai fini della presente legge, per organismi di ricerca si intendono le università, comprese le relative biblioteche, gli istituti di ricerca o qualsiasi altra entità il cui obiettivo primario è quello di condurre attività di ricerca scientifica o di svolgere attività didattiche che includano la ricerca scientifica, che alternativamente:
  - a) operino senza scopo di lucro o il cui statuto prevede il reinvestimento degli utili nelle attività di ricerca scientifica, anche in forma di partenariato pubblico-privato;
  - b) perseguano una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro dell'Unione europea.
5. Non si considerano organismi di ricerca quelli sui quali è esercitata da imprese commerciali un'influenza determinante tale da consentire un accesso su base preferenziale ai risultati generati dalle attività di ricerca scientifica.
6. Le copie di opere o di altri materiali realizzate in conformità al comma 1 sono memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e possono essere conservate e utilizzate unicamente per scopi di ricerca scientifica, inclusa la verifica dei risultati della ricerca.
7. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare, in misura non eccedente a quanto necessario allo scopo, misure idonee a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitati le opere o gli altri materiali.
8. Le misure di cui ai commi 6 e 7 possono essere definite anche sulla base di accordi tra le associazioni dei titolari dei diritti, gli istituti di tutela del patrimonio culturale e gli organismi di ricerca.
9. Sono nulle le pattuizioni in contrasto con i commi 1, 6 e 7 del presente articolo.

#### *Art. 70-quater*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 70-ter, sono consentite le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati. L'estrazione di testo e di dati è consentita quando l'utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati.
2. Le riproduzioni e le estrazioni eseguite ai sensi del comma 1 possono essere conservate solo per il tempo necessario ai fini dell'estrazione di testo e di dati.



3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo sono in ogni caso garantiti livelli di sicurezza non inferiori a quelli definiti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 70-ter.

*Art. 70-quinquies*

1. L'editore al quale un autore ha trasferito o concesso l'utilizzo di un diritto mediante contratto di trasferimento o licenza ha diritto a una quota, comunque non superiore al 50 per cento, del compenso previsto a favore dell'autore per gli utilizzi dell'opera in virtù di qualsiasi eccezione o limitazione al diritto trasferito o concesso. Tale quota può essere determinata da accordi collettivi, fermo restando il rispetto del limite di cui al primo periodo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica senza pregiudizio del diritto di prestito di cui all'articolo 69.

*Art. 70-sexies*

1. Quando sono applicate le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater*, anche in base ad accordi o a provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria, i soggetti di cui agli articoli 70-*bis*, comma 1, e 70-*ter*, commi 3 e 4, che hanno acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, oppure vi hanno avuto accesso legittimo, hanno diritto di estrarne una copia alle condizioni, con i limiti e per le finalità previste dai suddetti articoli, purché tale estrazione di copia non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali, e a condizione che non arrechi un ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.”;

- h) all'articolo 80, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “ivi inclusi i direttori del doppiaggio e i doppiatori”;
- i) all'articolo 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 2, dopo le parole “opera cinematografica e assimilata”, ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: “, ivi inclusa l'opera teatrale trasmessa” e le parole “un equo compenso” sono sostituite dalle seguenti: “un compenso adeguato e proporzionato”;
  2. al comma 3, dopo le parole “opere cinematografiche e assimilate”, sono inserite le seguenti: “, ivi incluse le opere teatrali trasmesse” e le parole “un equo compenso” sono sostituite dalle seguenti: “un compenso adeguato e proporzionato”;
  3. al comma 4, le parole “l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti interessati” e le parole “con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440” sono sostituite dalle seguenti: “dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”;
- l) dopo il Titolo II-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“Titolo II-*quater*”



## Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online*

### Art. 102-*sexies*

1. Ai fini del presente Titolo si intende per prestatore di servizi di condivisione di contenuti *online* un prestatore di servizi della società dell'informazione che presenta cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) ha come scopo principale, o tra i principali scopi, di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere o di altri materiali protetti dal diritto d'autore;
- b) le opere o gli altri materiali protetti sono caricati dai suoi utenti;
- c) le opere o gli altri materiali protetti sono organizzati e promossi allo scopo di trarre profitto direttamente o indirettamente.

2. Non sono considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* ai sensi del presente Titolo quelli che danno accesso alle enciclopedie *online* senza scopo di lucro, ai repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, nonché le piattaforme di sviluppo e di condivisione di *software open source*, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i prestatori di mercati *online*, di servizi *cloud* da impresa a impresa e di servizi *cloud* che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale, salvo che il mercato *online* o il servizio *cloud* consenta di condividere opere protette dal diritto d'autore tra più utenti.

3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online*, quando concedono l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o ad altri materiali protetti caricati dai loro utenti, compiono un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico per i quali devono ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti, anche mediante la conclusione di un accordo di licenza.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 include gli atti compiuti dagli utenti che caricano sulla piattaforma del prestatore di servizi opere protette dal diritto d'autore quando non agiscono per scopi commerciali o la loro attività non genera ricavi significativi.

5. Non si applica la limitazione di responsabilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ai casi di cui al presente Titolo.

### Art. 102-*septies*

1. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online*, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 102-*sexies*, sono responsabili per gli atti non autorizzati di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico di opere e di altri materiali protetti dal diritto d'autore, salvo che dimostrino di avere soddisfatto cumulativamente le seguenti condizioni:

- a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione secondo elevati standard di diligenza professionale di settore;
- b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurarsi che non sono rese disponibili opere e altri materiali specifici per i quali hanno ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti;
- c) avere, dopo la ricezione di una segnalazione sufficientemente circostanziata da parte dei titolari dei diritti, tempestivamente disabilitato l'accesso o rimosso dai propri siti *web* le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto, secondo il livello di diligenza richiesto alla lettera b), i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.



2. Per stabilire, secondo il principio di proporzionalità, se il prestatore di servizi di condivisione di contenuti *online* è esente da responsabilità, sono presi in considerazione, con valutazione caso per caso, anche la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o di altri materiali caricati dagli utenti del servizio, nonché la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi. In ogni caso, non è esente da responsabilità il prestatore di servizi di condivisione di contenuti *online* che pratica o facilita la pirateria in materia di diritto d'autore.

3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* forniscono tempestivamente ai titolari dei diritti, su richiesta di questi ultimi, informazioni complete e adeguate sulle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, quando sono stati conclusi accordi di licenza tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti, informazioni sull'utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi.

4. L'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non comporta un obbligo generale di sorveglianza.

#### Art. 102-*octies*

1. I nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online*, che operano nel mercato dell'Unione europea da meno di tre anni e hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro, calcolati in conformità alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, sono responsabili ai sensi dell'articolo 102-*septies* salvo che dimostrino cumulativamente di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione e di avere, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente circostanziata, tempestivamente disabilitato l'accesso alle opere o ad altri materiali segnalati o aver rimosso dai propri siti *web* tali opere o altri materiali.

2. I prestatori di servizi di cui al comma 1 che hanno un numero medio di visitatori unici mensili riferiti all'anno solare precedente superiore a 5 milioni, per l'esenzione di responsabilità di cui al comma 1 devono dimostrare altresì di aver compiuto i massimi sforzi per impedire il futuro caricamento di opere o di altri materiali segnalati per i quali i titolari dei diritti hanno fornito informazioni pertinenti e necessarie.

#### Art. 102-*nonies*

1. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* e i titolari dei diritti non pregiudica la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti nel rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi, incluso il caso in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un'eccezione o limitazione.

2. Gli utenti, quando caricano e mettono a disposizione contenuti da loro generati tramite un prestatore di servizi di condivisione di contenuti *online*, possono avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi:

- a) citazione, critica, recensione;
- b) utilizzo a scopo di caricatura, parodia o *pastiche*.

3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* informano i propri utenti, tramite la comunicazione dei loro termini e condizioni del servizio, della possibilità di utilizzare opere e altri materiali avvalendosi delle eccezioni o delle limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi.



4. L'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non comporta l'identificazione dei singoli utenti né il trattamento dei dati personali, ferma restando l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

#### Art. 102-*decies*

1. Quando i titolari dei diritti chiedono al prestatore di servizi di condivisione di contenuti *online* di disabilitare l'accesso a loro specifiche opere o ad altri materiali o di rimuoverli, indicano i motivi della richiesta. Le decisioni sulla richiesta di disabilitazione o la rimozione dei contenuti sono soggette a verifica umana. Il prestatore dà immediata comunicazione agli utenti dell'avvenuta disabilitazione o rimozione.

2. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* istituiscono e rendono disponibili agli utenti dei servizi meccanismi di reclamo celeri ed efficaci per la contestazione della decisione di disabilitazione dell'accesso o di rimozione di specifiche opere o di altri materiali da essi caricati. A tal fine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida.

3. Nelle more della decisione sul reclamo, i contenuti in contestazione rimangono disabilitati.

4. La decisione adottata dal prestatore di servizi di condivisione di contenuti *online* a seguito del reclamo di cui al comma 2 può essere contestata con ricorso presentato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le modalità da essa definite tramite regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. È fatto salvo il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria.”;

m) dopo il Titolo II-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

#### “Titolo II-*quinquies*

Utilizzi di opere e altri materiali fuori commercio

#### Art. 102-*undecies*

1. Un'opera o altri materiali sono da considerare fuori commercio quando si può presumere in buona fede che l'intera opera o gli altri materiali non sono disponibili al pubblico tramite i consueti canali commerciali all'interno dell'Unione europea, in qualsiasi versione o supporto di memorizzazione. Si presumono fuori commercio le opere non disponibili nei canali commerciali da almeno dieci anni. Con decreto del Ministro della cultura possono essere individuati ulteriori requisiti specifici ai fini della definizione delle opere fuori commercio; previa consultazione con i titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale.

2. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 70-*ter*, comma 3, nel determinare se un'opera o altri materiali, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, sono fuori commercio ne valutano la disponibilità effettiva nei canali commerciali abituali, compiendo un ragionevole sforzo secondo i principi di buona fede e correttezza professionale mediante la consultazione delle fonti d'informazione appropriate, e tenendo conto delle caratteristiche dell'opera o degli altri materiali e di elementi sufficienti facilmente accessibili sulla loro futura disponibilità nei canali commerciali abituali.



3. Quando nel corso della verifica svolta all'interno dell'Unione europea sulla disponibilità commerciale, emergono elementi per ritenere che informazioni pertinenti sulla disponibilità dell'opera in commercio devono essere acquisite in Paesi terzi, si procede ad una verifica della effettiva disponibilità in tali paesi.
4. Quando le opere o gli altri materiali sono stati pubblicati o comunicati al pubblico in più lingue, la valutazione della effettiva disponibilità nei canali commerciali abituali ha rilevanza ai fini della licenza solo in relazione alla lingua o alle lingue per le quali la valutazione è stata effettuata.
5. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano agli insiemi di opere o di altri materiali fuori commercio composti prevalentemente da:
  - a) opere o altri materiali diversi dalle opere cinematografiche o audiovisive, pubblicati o trasmessi per la prima volta in un paese terzo;
  - b) opere cinematografiche o audiovisive i cui produttori hanno sede o residenza abituale in un paese terzo;
  - c) opere o altri materiali di cittadini di paesi terzi, per i quali non è ragionevolmente possibile indicare uno Stato membro dell'Unione europea o un paese terzo ai sensi delle lettere a) e b).
6. In deroga al comma 5, le disposizioni del presente Titolo si applicano quando l'organismo di gestione collettiva, coinvolto nel rilascio della licenza ai sensi dell'articolo 102-*duodecies*, è sufficientemente rappresentativo dei titolari dei diritti nel paese terzo.

#### Art. 102-*duodecies*

1. Quando l'istituto di tutela del patrimonio culturale accerta, secondo i criteri di cui all'articolo 102-*undecies*, che l'opera o gli altri materiali sono fuori commercio, richiede all'organismo di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 rappresentativo dei titolari dei diritti per tipologia di opera o di diritto oggetto della licenza, il rilascio di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico dell'opera o degli altri materiali, concordando, quando possibile, l'ambito di applicazione territoriale della licenza. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione relativa alla verifica della disponibilità sui canali commerciali abituali effettuata dall'istituto di tutela del patrimonio culturale richiedente.
2. Il rilascio della licenza non esclusiva di cui al comma 1 compete all'organismo di gestione collettiva dello Stato in cui ha sede l'istituto di tutela del patrimonio culturale, quando il titolare dei diritti ha affidato a quell'organismo di gestione il mandato per la gestione delle opere o di altri materiali. In caso di pluralità di autori, i quali hanno conferito il mandato a più organismi di gestione collettiva, la legittimazione al rilascio della licenza compete a ciascuno di essi, previa comunicazione agli altri.
3. Quando il titolare dei diritti non ha conferito il mandato ad alcun organismo di gestione collettiva, il rilascio della licenza di cui al comma 1 compete all'organismo di gestione collettiva che a livello nazionale, sulla base dei mandati ricevuti, è sufficientemente rappresentativo dei titolari di diritti nel pertinente tipo di opere o di altri materiali e nella tipologia di diritti oggetto della licenza e garantisce parità di trattamento a tutti i titolari dei diritti in riferimento alle condizioni di licenza, con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati. Nel caso di pluralità di organismi di gestione collettiva, il rilascio della



licenza compete ai tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari.

4. Nei casi in cui non esistono organismi di gestione collettiva sufficientemente rappresentativi dei titolari di diritti su banche di dati e programmi per elaboratore, gli istituti di tutela del patrimonio culturale hanno la facoltà di riprodurre e comunicare al pubblico, nonché estrarre, tradurre, adattare, adeguare e modificare le opere o altri materiali che siano fuori commercio e presenti in modo permanente nelle loro raccolte, per consentirne la messa a disposizione, a fini non commerciali, a condizione che sia indicato il nome dell'autore o di qualsiasi altro titolare di diritti individuabile, salvo in caso di impossibilità, e che siano messe a disposizione su siti *web* non commerciali.

5. Gli utilizzi di opere e di altri materiali di cui al comma 4 aventi luogo in Italia da parte di un istituto di tutela del patrimonio culturale che ha sede in un altro Stato membro si intendono effettuati esclusivamente nel suddetto Stato membro.

#### Art. 102-terdecies

1. L'organismo di gestione collettiva cui è stata presentata la richiesta di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico di opere o di altri materiali fuori commercio informa tutti i titolari dei diritti e accerta l'adeguatezza della verifica della disponibilità nei canali commerciali abituali. Quando accerta la non adeguatezza della verifica chiede ulteriori elementi all'istituto di tutela del patrimonio culturale, in mancanza dei quali rigetta la richiesta. Quando accerta l'adeguatezza della verifica, comunica la richiesta di licenza al Ministero della cultura, che la pubblica nel proprio sito istituzionale.

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione, l'organismo di gestione collettiva, in mancanza di opposizione da parte dei titolari dei diritti, rilascia la licenza e ne dà comunicazione, unitamente a tutte le informazioni pertinenti, al portale unico europeo gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale che procede alla pubblicazione della licenza. Sono pertinenti le informazioni relative all'identificazione dell'opera o degli altri materiali fuori commercio oggetto della licenza e alle facoltà attribuite ai titolari dei diritti ai sensi dell'articolo 102-quaterdecies, nonché, quando disponibili e ove opportuno, quelle sulle parti della licenza, i territori interessati e gli utilizzi.

3. I diritti di utilizzo conferiti dalla licenza possono essere esercitati decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione sul portale unico di cui al comma 2.

#### Art. 102-quaterdecies

1. I titolari dei diritti hanno facoltà di escludere in qualunque momento le opere o gli altri materiali dall'applicazione del meccanismo di concessione delle licenze previsto dall'articolo 102-duodecies, dandone comunicazione all'organismo di gestione collettiva, sia prima del rilascio della licenza sia successivamente o all'inizio dell'utilizzo da parte dell'istituto di tutela del patrimonio culturale. Se l'esclusione interviene dopo il rilascio della licenza, l'organismo di gestione collettiva la revoca e ne dà comunicazione all'istituto di tutela del patrimonio culturale e al Ministero della cultura. La revoca non pregiudica il legittimo utilizzo effettuato dal licenziatario fino alla ricezione della sua comunicazione e, in caso di pregiudizio economico conseguente a un particolare utilizzo, il titolare del diritto mantiene il diritto di chiedere il relativo indennizzo.



2. Le comunicazioni e pubblicazioni previste dall'articolo 102-*terdecies*, commi 1 e 2, sono effettuate anche in caso di revoca della licenza conseguente all'esercizio della facoltà di esclusione di cui al comma 1.

3. I titolari dei diritti hanno facoltà di escludere in qualunque momento le proprie opere dall'applicazione dell'eccezione di cui all'articolo 102-*duodecies*, comma 4, dandone comunicazione all'istituto di tutela del patrimonio culturale successivamente alla comunicazione sul portale unico europeo di cui al comma 4 oppure successivamente alla messa a disposizione dell'opera sul sito *web* utilizzato dall'istituto. L'esclusione non pregiudica il legittimo utilizzo effettuato dall'istituto dopo la pubblicazione sul sito *web* fino alla ricezione della sua comunicazione.

4. La pubblicazione sul sito *web* dell'opera deve essere preceduta dalla comunicazione al portale unico europeo gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale e gli utilizzi consentiti in virtù dell'operatività dell'eccezione di cui all'articolo 102-*duodecies*, comma 4, possono avere inizio solo decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione sul portale unico.

#### Art. 102-*quinquiesdecies*

1. Una licenza rilasciata, ai sensi e per gli effetti del presente Titolo, avente ad oggetto opere o altri materiali fuori commercio in Italia o in un Paese dell'Unione europea, può consentire l'utilizzo delle opere o degli altri materiali fuori commercio da parte dell'istituto di tutela del patrimonio culturale in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, fatti salvi i limiti territoriali convenzionalmente stabiliti.

#### Art. 102-*sexiesdecies*

1. Quando un'opera risulta al contempo fuori commercio, ai sensi degli articoli da 102-*undecies* a 102-*quinquiesdecies*, e orfana, ai sensi dell'articolo 69-*quater*, si applicano per il suo utilizzo le disposizioni del presente Titolo.

2. Quando prima di essere dichiarata fuori commercio l'opera è stata utilizzata quale opera orfana, il titolare dei diritti può chiedere l'equo compenso ai soggetti di cui all'articolo 69-*bis* relativamente a tale periodo di utilizzazione.

#### Art. 102-*septiesdecies*

1. Il Ministero della cultura promuove un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utilizzatori e dei titolari di diritti, inclusi gli organismi di gestione collettiva e qualunque altra organizzazione rappresentativa di interessi per i singoli settori, al fine di favorire l'applicazione delle procedure di concessione delle licenze per le opere fuori commercio e di garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari dei diritti.”;

n) all'articolo 107, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“Gli autori, ivi inclusi gli adattatori dei dialoghi, e gli artisti interpreti e esecutori, inclusi i direttori del doppiaggio e i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti hanno il diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, anche tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarità del settore di riferimento e dell'esistenza di



accordi di contrattazione collettiva, fatto salvo il diritto al compenso previsto da altre disposizioni di legge, ~~ivi incluse quelle di cui agli articoli 46-bis e 84.~~ Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente comma.”;

o) dopo l'articolo 110-*bis*, sono inseriti i seguenti:

“Art. 110-*ter*

1. In caso di difficoltà nel raggiungere un accordo contrattuale per la concessione di una licenza per lo sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di video *on demand*, ciascuna delle parti può avvalersi, ai fini della definizione dell'accordo, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che assiste le parti nella negoziazione anche presentando proposte.

Art. 110-*quater*

1. I soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa hanno l'obbligo di fornire agli autori e agli artisti interpreti o esecutori, con cadenza almeno trimestrale, tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere e prestazioni artistiche, con particolare riguardo a:

a) l'identità di tutti soggetti interessati dalle cessioni o licenze, ivi inclusi gli utilizzatori secondari di opere e prestazioni che abbiano stipulato accordi con i contraenti diretti di autori e artisti interpreti o esecutori;

b) le modalità di sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche;

c) i ricavi generati da tali sfruttamenti, ivi inclusi introiti pubblicitari e di *merchandising*, e la remunerazione dovuta;

d) con riferimento specifico ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari, i numeri di acquisti, visualizzazioni, abbonati.

2. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 è richiesto in misura proporzionata ed effettiva per garantire un livello elevato di trasparenza in ogni settore e non esonera l'autore, artista interprete o esecutore dal rispetto della riservatezza delle informazioni di carattere commerciale, industriale e finanziario di cui è venuto a conoscenza.

3. Quando il cessionario o il licenziatario dei diritti di cui al comma 1 concede i medesimi diritti in licenza a terzi, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori o i loro rappresentanti hanno diritto di ricevere informazioni supplementari direttamente da parte dei sublicenziatari, se la loro prima controparte contrattuale non detiene tutte le informazioni necessarie. A tale fine la prima controparte contrattuale fornisce informazioni sull'identità dei sublicenziatari. Per le opere cinematografiche e audiovisive la richiesta di informazioni può essere effettuata dagli aventi diritto anche indirettamente tramite la controparte contrattuale dell'autore e artista interprete o esecutore.

4. Sull'adempimento degli obblighi di comunicazione e di informazione cui ai commi 1, 2 e 3, vigila l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, in caso di violazione di tali obblighi, applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al primo periodo è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso la mancata comunicazione delle informazioni di cui ai



commi 1, 2 e 3 costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti.

5. Si applicano le regole di trasparenza degli accordi collettivi che soddisfano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai contratti che ne sono regolati.

6. Agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 si applica l'articolo 24 del medesimo decreto quanto agli obblighi di informazione di cui al presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 7 giugno 2022.

#### Art. 110-*quinquies*

1. Fatto salvo quanto stabilito in materia dagli accordi collettivi, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori o i loro rappresentanti hanno diritto a una remunerazione ulteriore, adeguata ed equa, dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa, se la remunerazione concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni artistiche, considerate tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell'opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti conclusi dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

#### Art. 110-*sexies*

1. Per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 110-*quater* e il meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 110-*quinquies*, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che risolve la controversia nel termine di novanta giorni dalla richiesta, in conformità a quanto stabilito da apposito regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria.

2. La procedura di risoluzione della controversia di cui al comma 1 può essere avviata anche dagli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, su richiesta specifica di uno o più autori o artisti interpreti o esecutori.

#### Art. 110-*septies*

1. L'autore o l'artista interprete o esecutore che ha concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti relativi ad un'opera o ad altri materiali, in caso di mancato sfruttamento può agire per la risoluzione, anche parziale, del contratto di licenza o di trasferimento dei diritti dell'opera e degli altri materiali protetti, oppure revocare l'esclusiva del contratto. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione contrattuale.

2. Il comma 1 non si applica quando il mancato sfruttamento è dovuto a circostanze alle quali l'autore, l'artista interprete o esecutore può ragionevolmente porre rimedio.

3. Nel caso di opera collettiva la risoluzione di cui al comma 1 deve essere chiesta da tutti gli autori ed artisti interpreti o esecutori con il maggior rilievo nel contributo all'opera o all'esecuzione.



4. Salvo diversa previsione contrattuale o diversa disposizione di legge, lo sfruttamento dell'opera o della prestazione artistica deve avvenire nel termine stabilito dal contratto, comunque non superiore a tre anni o a un anno successivo alla disponibilità dell'opera da parte dell'editore o del produttore. In mancanza, l'autore o artista interprete o esecutore assegna un termine congruo per lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Decorso il termine, l'autore o l'artista interprete o esecutore può revocare l'esclusiva del contratto o risolvere il contratto, ai sensi del comma 1. Nel caso di opera collettiva, per l'assegnazione del termine e la risoluzione del contratto o la revoca dell'esclusiva si applica il comma 3.

5. Qualsiasi disposizione contrattuale in deroga al diritto di agire per la risoluzione o per la revoca di cui al comma 1 è nulla salvo che sia prevista da un accordo collettivo.”;

p) dopo l'articolo 114 è inserito il seguente:

“Art. 114-*bis*

1. Qualsiasi pattuizione contraria agli articoli 110-*quater*, 110-*quinquies* e 110-*sexies* è inopponibile agli autori, artisti interpreti o esecutori dell'opera o di altro materiale al quale la pattuizione si riferisce.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 110-*quater* e 110-*quinquies* costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).

3. Le disposizioni di cui agli articoli 107, secondo comma, 110-*quater*, 110-*quinquies* e 110-*sexies* e 110-*septies* non si applicano agli autori di programmi per elaboratore.”.

## ART. 2

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: “i fornitori di servizi di intermediazione *on line* e i motori di ricerca *on line*, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia,” sono inserite le seguenti “i prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video *on demand*.”.

## ART. 3

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 43-*bis*, 46-*bis*, 84, 102-*decies*, 110-*ter*, 110-*quater* e 110-*sexies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 attribuite dal presente decreto all'Autorità per le garanzie



nelle comunicazioni, dopo il comma 66-*bis* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è inserito il seguente:

“66-*ter*. Gli adempimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui agli articoli 43-*bis*, 46-*bis*, 84, 102-*decies*, 110-*ter*, 110-*quater*, 110-*sexies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono finanziati mediante il contributo di cui al comma 66, posto a carico degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché dei prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video *on demand*. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'Autorità, con propria deliberazione adottata ai sensi del comma 65, stabilisce i termini e le modalità di versamento di detto contributo e fissa l'entità di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.”.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad esclusione del comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione del comma 1, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



## Relazione illustrativa

Il presente schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2019/790 del Consiglio del 17 aprile 2019 (di seguito "direttiva") sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, entrata in vigore il 7 giugno 2019 in attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*", articolo 9.

Sul testo è stato acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore inoltrato di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito: Lda) in data 8 giugno 2021. Il testo è stato inoltre sottoposto alla consultazione degli *stakeholder* in sede di apposite audizioni organizzate nelle giornate del 15 e del 16 luglio 2021.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2021, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, il decreto legislativo di recepimento deve essere adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2019-2020 (8 maggio 2021), pertanto entro l'8 agosto 2021.

### Premessa – La Direttiva

Come evidenziato nella relazione illustrativa accompagnatoria delle disposizioni della legge 22 aprile 2021, n. 53, contenute nell'articolo 9 e concernenti i criteri di delega per il recepimento della direttiva n. 790 del 2019, obiettivo di fondo dell'intervento europeo è quello di modernizzare il quadro giuridico dell'Unione in materia di diritto d'autore, adattandolo all'ambiente digitale contemporaneo, assicurando un elevato livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi.

La direttiva, partendo dalla constatazione che il contesto della fruizione dei contenuti creativi e quindi delle opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore è profondamente cambiato a causa degli incessanti sviluppi tecnologici, intende porre rimedio a specifici problemi legati alla circolazione incontrollata delle opere stesse, aggiornando le norme sul diritto d'autore per adattare a tali cambiamenti e a come gli utenti accedono ai contenuti *online*, pur garantendone una fruizione ampia e diversificata.

Il documento europeo ha inteso dunque creare un quadro completo nel quale il materiale protetto dal diritto d'autore, i titolari dei diritti, gli editori, i prestatori di servizi e gli utenti possano tutti beneficiare di norme più chiare e adeguate all'era digitale.

A tal fine gli obiettivi principali dell'intervento normativo europeo possono essere così sintetizzati:

1) maggiore possibilità di utilizzare il materiale protetto dal diritto d'autore: le eccezioni che consentono tali utilizzi sono state aggiornate e adattate ai cambiamenti tecnologici per consentire gli utilizzi *online* e transfrontalieri. Attualmente esistono eccezioni al diritto d'autore per i settori dell'istruzione, della ricerca e della conservazione del patrimonio culturale, ma gli utilizzi digitali non sono previsti dalle norme in vigore, che risalgono al 2001;



2) introduzione di una specifica disciplina per lo sfruttamento delle opere fuori commercio. Tale disciplina risponde all'esigenza di favorire un maggiore accesso transfrontaliero e *online* ai cittadini europei;

3) maggiore tutela negoziale dei titolari dei diritti. È infatti introdotta la responsabilità in capo ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* in relazione ai contenuti caricati dai loro utenti, al fine di assicurare il rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi e la conseguente remunerazione dei titolari dei diritti per lo sfruttamento *online* delle loro opere da parte delle piattaforme anche per i contenuti caricati dagli utenti. Per il medesimo fine è introdotto un nuovo diritto connesso riconosciuto agli editori di giornali in relazione all'uso delle opere giornalistiche diffuse dai prestatori di servizi *online*. Inoltre, si interviene a regolamentare alcuni aspetti dei rapporti che intercorrono tra i titolari dei diritti e i loro produttori ed editori, tradizionalmente rimessi alla libera contrattazione delle parti. Ciò in considerazione dello squilibrio di forza contrattuale che intercorre tra le stesse. Più precisamente, è introdotto a favore degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, tradizionalmente ritenuti più deboli, il principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Rispondono al medesimo fine di tutelare la parte debole le misure introdotte in materia di obblighi di trasparenza, di adeguamento contrattuale e di risoluzione del contratto di licenza esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell'opera.

La direttiva, comprende 32 articoli e 86 considerando. Fermi restando i criteri attuativi e i limiti dettati dall'art. 32 della legge n. 234 del 2012, sono previsti, all'articolo 9 della legge n. 53 del 2021, quindici criteri direttivi. Al fine di conferire completezza e logicità al complesso normativo in recepimento, la nuova disciplina è stata introdotta nella Lda, inserendo le nuove disposizioni o in Titoli, sezioni e capi già esistenti o in quelli di nuova introduzione.

Il decreto legislativo di cui alla presente relazione consta di 3 articoli il cui contenuto è di seguito illustrato.

### **Articolato**

L'articolo 1 inserisce introduce le modificazioni alla Lda, di seguito illustrate.

La lettera a) introduce l'articolo 32-*quater*, e provvede a recepire l'articolo 14 della direttiva specificando che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, come anche individuate all'articolo 2 della legge medesima, il materiale derivante da un atto di riproduzione di detta opera non è soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che non si tratti di opera originale frutto della creazione intellettuale propria del suo autore. La norma, che riguarda in via esclusiva il diritto d'autore e non interviene su altre discipline specifiche in materia di utilizzazione di immagini digitali di opere delle arti di cui sopra, introduce la possibilità di diffondere, condividere (anche *online*) e riutilizzare (anche per finalità commerciali) copie non originali di opere d'arte divenute di pubblico dominio. Per quanto concerne le riproduzioni di beni culturali, restano comunque ferme le disposizioni specifiche di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio.



La lettera b), nel recepire nel nostro ordinamento l'articolo 15 della direttiva introduce l'articolo 43-bis alla Lda, al fine di riconoscere agli editori, sia in forma singola che associata, un diritto connesso per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi delle società di informazione, (per la cui definizione di servizio della società di informazione si veda il rinvio all'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223), delle società di *media monitoring* e rassegne stampa (comma 1); in tale ottica viene riconosciuta agli editori la possibilità di negoziare accordi con tali soggetti al fine di vedersi riconosciuta un'equa remunerazione per l'utilizzo dei contenuti da loro prodotti.

La disposizione si prefigge l'obiettivo di delineare un quadro di regolazione che dia concretezza ed effettività al nuovo diritto connesso introdotto dal citato articolo 15.

In tal senso, il bilanciamento degli interessi coinvolti ha tenuto conto dell'articolato dibattito che ha riguardato i diversi aspetti dell'impianto normativo in cui è collocato l'articolo 15, dal quale emerge con sufficiente evidenza la volontà del legislatore europeo di assicurare agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico una remunerazione adeguata per l'utilizzo dei loro contenuti da parte delle piattaforme digitali.

Sotto questo profilo lo sforzo di concettualizzazione, nella definizione di pubblicazione giornalistica, nella perimetrazione dell'estratto breve, e di individuazione di criteri di riferimento per l'equo compenso, rispondono all'esigenza di offrire alla contrattazione delle parti una valida gamma di strumenti per la conduzione delle loro trattative, improntandole ai principi di correttezza e buona fede.

La scelta operata con le disposizioni in commento risponde in via prioritaria all'esigenza di rendere effettiva la tutela della parte debole nel corso di una negoziazione basata su criteri che sono individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito anche AGCOM) in apposito regolamento e che abbia una sua concreta definizione.

Inoltre, la predeterminazione di criteri oggettivi per la negoziazione risponde, oltre che all'esigenza di tutela di un diritto soggettivo perfetto (tale è il "nuovo" diritto connesso previsto dalla direttiva), anche all'obiettivo necessaria di bilanciare la tutela di un diritto patrimoniale con la finalità di preservare il pluralismo informativo esteso, in ossequio sia ai parametri costituzionali, di cui agli articoli 3, comma 2, e 21, sia ai principi del diritto comunitario (la tutela del pluralismo informativo ha un ruolo centrale nel diritto comunitario, in particolare nell'art. 10 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo).

Al fine di delimitare l'ambito di applicazione della nuova disciplina, i commi 2 e 3 dell'articolo 43-bis recano la definizione di "pubblicazione di carattere giornalistico", escludendo esplicitamente le pubblicazioni periodiche a fini scientifici e accademici, e di "editori di pubblicazioni di carattere giornalistico".

I commi 4 e 5 chiariscono che restano salvi i diritti riconosciuti dalla legge sul diritto d'autore a favore degli autori e degli altri titolari di diritti concernenti opere incluse in una pubblicazione giornalistica e che, in caso di licenza non esclusiva, resta impregiudicata la possibilità di diverso utilizzo di tali pubblicazioni da parte di altri soggetti autorizzati.

Il comma 6 stabilisce che i diritti connessi non sono riconosciuti per gli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico e per l'utilizzo di singole parole di tali pubblicazioni o di un loro "estratto molto breve" la cui definizione è esplicitata nel comma 7. Quest'ultimo prevede che per estratto molto breve si intende qualsiasi porzione di una



pubblicazione di carattere giornalistico, che non dispensi dalla necessità di consultazione dell'articolo giornalistico nella sua integrità.

I commi da 8 a 12 introducono una serie di previsioni volte a rendere effettivo il riconoscimento del diritto connesso a favore degli editori, ovvero del diritto al compenso equo per l'utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico introdotto dal comma 8 in recepimento dell'articolo 15 della direttiva. Ai fini dell'individuazione dei criteri per la determinazione del compenso in questione, il comma 8 prevede l'adozione di un apposito regolamento da parte dell'AGCOM, che tiene altresì conto dei parametri fissati dal decreto in esame. Si assicura così la presenza di parametri certi e oggettivi cui fare riferimento.

I commi 9 e 10 stabiliscono le modalità di definizione delle trattative e attribuiscono all'AGCOM la possibilità di determinare la misura del compenso. Tali disposizioni sono dettate nell'intento di tutelare la parte debole della negoziazione e di evitare possibili contenziosi. In ogni caso, la procedura stragiudiziale delineata dai commi 9 e 10 ha carattere volontario e non pregiudica quindi il diritto delle parti di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Più precisamente, il comma 9 prevede che la negoziazione tra le parti relative al contratto avente ad oggetto l'utilizzo dei diritti di comunicazione e riproduzione delle pubblicazioni di carattere giornalistico, deve essere condotta tenendo conto anche dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 8. Inoltre si prevede che nel corso della negoziazione i prestatori di servizi delle società dell'informazione non possono limitare la visibilità dei contenuti degli editori nei risultati di ricerca. Il comma 10 dispone che, fermo restando il diritto di adire il giudice ordinario, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi all'AGCOM, la quale indica, tenendo conto dei criteri indicati nel regolamento da essa adottato, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri; oppure qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, indica d'ufficio l'ammontare dell'equo compenso. Ciò anche quando la parte, regolarmente convocata, non si presenta per il contraddittorio davanti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il comma 11 prevede che, quando a seguito della determinazione dell'equo compenso da parte dell'AGCOM le parti non addivengono alla stipula del contratto, ciascuna di esse può adire la sezione del giudice ordinario specializzata in materia d'impresa, competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 168 del 2003 anche al fine di esperire l'azione di cui all'articolo 9 della legge n. 192 del 1998.

Il comma 12 introduce l'obbligo per i prestatori di servizi delle società di informazione di mettere a disposizione, entro 30 giorni dalla richiesta della parte interessata o da parte della stessa Autorità, i dati utili alla determinazione dell'equo compenso; qualora i prestatori di servizi non forniscano tali dati, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vigila su tale obbligo, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Si specifica, inoltre, che l'adempimento dell'obbligo da parte dei prestatori di servizi non esonera gli editori dal rispetto della riservatezza delle informazioni di carattere commerciale, industriale e finanziario di cui è venuto a conoscenza.

Il comma 13 stabilisce che gli editori riconoscono agli autori delle pubblicazioni giornalistiche una quota, compresa tra il 2% e il 5%, dell'equo compenso che è determinata su base convenzionale per i lavoratori autonomi e può essere determinata mediante accordi collettivi per i lavoratori subordinati.



I commi 14 e 15 prevedono che i diritti connessi si estinguono due anni dopo la pubblicazione dell'opera e sono riconosciuti per le opere di carattere giornalistico pubblicate dopo il 6 giugno 2019.

Il comma 16, infine, detta disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni, misure di protezione tecnologica, difese e sanzioni giudiziarie applicabili anche al diritto connesso dell'editore.

Le lettere c) e d) introducono modifiche puntuali agli articoli 46 e 46-bis della Lda conseguenti alla necessità di coordinamento con le disposizioni introdotte dal presente decreto. Più precisamente, le modifiche apportate rispondono all'esigenza di coordinare le previsioni degli articoli 46 e 46-bis con il principio introdotto dal nuovo comma 2 dell'articolo 107 in materia di retribuzione adeguata e proporzionata, in modo da assicurare che il compenso previsto ai citati articoli non sia solo equo, ma anche adeguato e proporzionato. Inoltre, la modifica all'articolo 46-bis, comma 4, risponde all'esigenza di aggiornare le modalità di determinazione dei compensi in difetto di accordo tra le parti, rimettendone la definizione all'AGCOM in luogo del collegio arbitrale previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, il cui meccanismo è risultato scarsamente utilizzato. Tali modifiche risultano altresì coerenti con le nuove competenze attribuite all'AGCOM e con le finalità della direttiva rivolte ad una più efficace tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi.

La lettera e), aggiungendo il comma 2-bis al vigente articolo 68, introduce nella Lda l'eccezione obbligatoria prevista dall'articolo 6 della direttiva. In tal modo gli istituti di tutela del patrimonio culturale - definiti nell'ampia accezione riportata nel nuovo art. 70-ter, comma 3, in ossequio al criterio di delega di cui alla lett. a) - hanno la facoltà di riprodurre e realizzare copie di opere protette, presenti permanentemente nelle loro raccolte, per finalità di conservazione, in qualsiasi formato e supporto nella misura necessaria alla conservazione.

La lettera f) modifica l'articolo 69-quater della Lda e risponde all'esigenza di uniformare il dato normativo con il dato reale: è stato infatti chiarito anche nel corso delle riunioni del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, cui il testo del decreto è stato sottoposto per le sue valutazioni, che le opere in commercio possono essere orfane.

La lettera g) provvede a dare attuazione all'articolo 5 della direttiva inserendo l'articolo 70-bis nella Lda. In particolare, il comma 1 prevede l'allargamento del perimetro dell'attuale eccezione per il riassunto, la citazione, la riproduzione, la traduzione, l'adattamento e la comunicazione al pubblico di opere per fini d'insegnamento anche nel caso in cui le suddette attività, e sempre per finalità didattiche, vengano effettuate con mezzi digitali; al contempo, l'oggetto dell'eccezione, prima limitato a brani o parti di opere, viene esteso anche agli "altri materiali" protetti. Con il comma 2, si estendono le menzioni d'uso necessarie ai fini del rispetto dei diritti morali di autore anche alla comunicazione al pubblico effettuata ai sensi del comma 1. Il comma 3, avvalendosi del criterio di delega di cui alla lett. c), limita l'eccezione di cui al comma 1 dal punto di vista oggettivo, con l'esclusione del materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione e degli spartiti e delle partiture musicali, nonché, in ogni caso, a tutte le ipotesi in cui siano agevolmente disponibili sul mercato licenze di carattere volontario che possono regolamentare tali utilizzi. Il comma 4 recepisce l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva, al fine di consentire che gli utilizzi digitali transfrontalieri da parte di istituti di istruzione con sede in altri Stati Membri siano



considerati come effettuati nello Stato Membro in cui ha sede l'istituto. Si prevede infatti che gli utilizzi, nonostante effettuati in Italia, restano regolati ai sensi della disciplina di recepimento dell'articolo 5 della direttiva dello Stato Membro dove ha sede l'istituto di istruzione. Il comma 5 prevede la nullità delle pattuizioni contrarie a quanto previsto dall'articolo medesimo, recependo l'art. 7, paragrafo 1 della direttiva.

Oltre all'articolo 70-bis, la lettera g) inserisce nella Lda altri quattro nuovi articoli al fine di dare attuazione agli articoli 3, 4 e 16 della direttiva. In particolare:

- l'art. 70-ter, commi da 1 a 8, dà attuazione all'articolo 3 della direttiva consentendo agli istituti di tutela del patrimonio culturale (estensivamente interpretati e individuati nel comma 3) e agli organismi di ricerca (la cui definizione è esplicitata nel comma 4), le attività di estrazione di parti di testo e dati (c.d. "text and data mining" o TDM) di opere e altri materiali protetti, contenuti in reti o banche dati a cui tali soggetti abbiano accesso, per scopi di ricerca scientifica. I commi 5 e 6 sono relativi alle misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati definite sulla base di accordi tra le associazioni dei titolari dei diritti, gli organismi di ricerca e gli istituti del patrimonio culturale. Il comma 9 prevede la nullità delle pattuizioni in contrasto con i commi 1, 5 e 6;

- l'art. 70-quater recepisce l'articolo 4 della direttiva e, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 70-ter, consente la stessa operazione di estrazione a chiunque abbia accesso legittimo a opere e altri materiali contenuti in banche dati o reti a condizione che l'utilizzo non sia stato riservato espressamente dai titolari dei diritti, fermi restando i livelli di sicurezza previsti per il TDM consentito agli organismi di ricerca;

- l'art. 70-quinquies recepisce l'articolo 16 della direttiva e conferisce all'editore una quota del compenso che viene attribuita all'autore in caso di utilizzi della propria opera in virtù dell'operatività di un'eccezione o limitazione, come accade ad esempio nel caso della copia privata e della reprografia. Sulla base di quanto richiesto dal criterio di delega di cui alla lett. m), onde tutelare la parte più debole del rapporto contrattuale, la norma prevede un limite al compenso per l'editore (non superiore al 50% per cento); in caso di accordi collettivi resta ferma l'esigenza di rispettare il limite predetto;

- l'art. 70-sexies recepisce l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva, prevedendo che i titolari dei diritti consentono che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, i soggetti di cui all'articolo 70-ter, commi 3 e 4 (istituti di tutela del patrimonio culturale, cinematografico e sonoro; nonché gli istituti di ricerca, di istruzione e di radiodiffusione pubblici), che hanno acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, oppure vi hanno avuto accesso legittimo, possono effettuare una copia, con le modalità e i limiti nonché per le finalità di cui alle condizioni previste dai citati articoli e purché tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

La lettera h) modifica l'articolo 80 al fine di chiarire che nella categoria degli artisti interpreti e esecutori sono inclusi i direttori del doppiaggio e i doppiatori. Tale modifica risponde alle finalità della direttiva che è quella di tutelare e rendere effettivo il diritto d'autore e i diritti connessi.

La lettera i) modifica l'articolo 84, commi 2 e 3, e come per le modifiche apportate agli artt. 46 e 46-bis, risponde all'esigenza di adeguare tale disposizione al principio introdotto dal nuovo comma



2 dell'articolo 107, in materia di retribuzione adeguata e proporzionata, estendendone l'ambito di applicazione anche alle opere teatrali trasmesse. La modifica dell'art. 84, comma 4, risponde all'esigenza di aggiornare le modalità di determinazione dei compensi in difetto di accordo tra le parti, rimettendone la definizione all'AGCOM in luogo del collegio arbitrale previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, il cui meccanismo è risultato scarsamente utilizzato. Tali modifiche risultano altresì coerenti con le nuove competenze attribuite all'AGCOM e con le finalità della direttiva rivolte ad una più efficace tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi. Si provvede altresì ad aggiornare i riferimenti terminologici previsti nel suddetto comma 4 (IMAIE, ente mutualistico non più esistente), non più attuali nel contesto di settore.

La lettera l) recepisce l'articolo 17 della direttiva, inserendo nella Lda il Titolo II-*quater*, "Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online", composto dagli articoli da 102-*sexies* a 102-*decies*. Nel dettaglio, l'articolo 102-*sexies* si compone di cinque commi. Il comma 1 ricalca la definizione dell'articolo 2, paragrafo 6 della direttiva, di "prestatore di servizi di contenuti *online*". Il comma 2 esclude dall'ambito di applicazione della norma le enciclopedie *online* senza scopo di lucro, i repertori didattici e scientifici, nonché le piattaforme di sviluppo e di condivisione di *software open source*, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i prestatori di mercati online, di servizi *cloud* da impresa a impresa e servizi *cloud*, salvo che il mercato *online* e i servizi *cloud* consentano agli utenti di caricare i contenuti coperti dal diritto d'autore per uso personale. Il comma 3, coerentemente con l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva esplicita che le piattaforme di condivisione, quando concedono l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o ad altri materiali protetti caricati dai loro utenti, compiono atti di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico ed hanno di conseguenza l'obbligo di ottenere un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti, anche mediante la conclusione di un accordo di licenza. Ai sensi del comma 4, una volta concessa, tale autorizzazione, comprende anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che caricano contenuti protetti sulla piattaforma qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi. Il comma 5 specifica che quando il prestatore effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico non si applica la limitazione di responsabilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2009, n.70, in materia di commercio elettronico di cui alla direttiva *e-commerce*.

L'articolo 102-*septies* disciplina il regime di responsabilità dei prestatori e degli utenti qualora non sia stato possibile ottenere l'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti e dà attuazione ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 17 della direttiva. Ai sensi del comma 1, i prestatori non sono ritenuti responsabili se dimostrano cumulativamente di aver soddisfatto tre condizioni: innanzitutto, di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione attenendosi a un elevato livello di diligenza professionale di settore; in secondo luogo, di aver compiuto i massimi sforzi, sempre attenendosi a un elevato livello di diligenza professionale di settore per assicurarsi che non siano rese disponibili opere e altri materiali per i quali hanno ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; infine, devono dimostrare di avere, a seguito di una segnalazione sufficientemente circostanziata da parte dei titolari dei diritti, tempestivamente disabilitato l'accesso o rimosso dai propri siti *web* le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.



Il riferimento agli standard di elevata diligenza professionale di settore, quale criterio di definizione dei "massimi sforzi", è ripreso dallo stesso articolo 17 e dal considerando 66 della direttiva. Si ritiene che tale formulazione declini il livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrati i massimi sforzi, secondo un principio di ragionevolezza, come richiesto dal criterio di delega di cui alla lett. n) dell'articolo 9 della legge di delegazione europea 2019-2020.

Il comma 2 prevede che per stabilire se il prestatore di servizi di condivisione di contenuti *online* è esente da responsabilità sono presi in considerazione, con valutazione caso per caso, tra gli altri, i seguenti elementi: la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o di altri materiali caricati dagli utenti del servizio, la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi. Il comma 4 prevede che l'applicazione delle disposizioni del Titolo II *-quater* non comporta alcun obbligo generale di sorveglianza.

L'articolo 102-*octies* prevede che ai prestatori di servizi di condivisione disponibili al pubblico da menò di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro si applicano obblighi mitigati in materia di controllo e rimozione dei contenuti non autorizzati.

L'articolo 102-*nonies* contiene le norme relative alla cooperazione tra piattaforme e titolari dei diritti. Tale cooperazione favorisce la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti (che non violino il diritto d'autore o i diritti connessi), salvaguardando altresì il caso in cui tali opere o altri materiali sono oggetto di eccezione o limitazione. Gli utenti possono infatti avvalersi delle eccezioni o limitazioni per i casi di: a) citazione, critica, recensione; b) utilizzo a scopo di caricatura, parodia o *pastiche*. Di tale opportunità è data notizia dai prestatori di servizi nei loro termini e condizioni.

L'articolo 102-*decies* regola le procedure di reclamo e rimozione dei contenuti a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito alla disabilitazione o alla rimozione di contenuti da essi messi a disposizione in presenza di presumibili violazioni dei diritti.

In particolare, il comma 1 prevede che qualora i titolari dei diritti chiedano al prestatore di servizi la disabilitazione o la rimozione delle opere illegittimamente messe a disposizione da utenti indichino i motivi della richiesta. Le decisioni dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* sono soggette a verifica umana. In caso di decisione positiva, ne danno tempestiva notizia agli utenti. Al comma 2 si prevede che i prestatori istituiscano un meccanismo celere ed efficace di reclamo perché gli utenti possano contestare la decisione assunta. Si prevede altresì che, a tal fine, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida. Ai sensi del successivo comma 3, nelle more della decisione del reclamo i contenuti restano disabilitati. Il comma 4 dispone che in caso di contestazione sulla decisione adottata dal prestatore di condivisione dei servizi *online*, le parti possono rimettere la decisione della controversia all'AGCOM, secondo modalità dalla stessa definite tramite apposito regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatto salvo il diritto di adire l'autorità giudiziaria.



La lettera m) recepisce gli articoli da 8 a 11 della direttiva introducendo nella Lda un nuovo Titolo II-*quinquies* rubricato "Utilizzi di opere fuori commercio e altri materiali", composto dagli articoli da 102-*undecies* a 102-*septiesdecies*, che riprende i criteri di delega di cui alle lettere d), e), f), g).

L'articolo 102-*undecies*, commi da 1 a 6, contiene la definizione di opera o altri materiali fuori commercio e stabilisce le modalità secondo cui gli istituti di tutela del patrimonio culturale devono valutarne la disponibilità effettiva nei canali commerciali abituali dell'opera o di altri materiali. La valutazione risponde a ragionevoli sforzi, a principi di buona fede e correttezza professionale, mediante la consultazione delle fonti d'informazione appropriate.

In particolare, il comma 1 prevede che un'opera o altri materiali sono da considerare fuori commercio quando si può presumere in buona fede che l'intera opera o gli altri materiali non sono disponibili al pubblico tramite i consueti canali commerciali all'interno dell'Unione europea, in qualsiasi versione o supporto di memorizzazione. Si prevede altresì che le stesse, per essere definite fuori commercio, non debbano essere disponibili nei canali commerciali da almeno dieci anni. Si demanda a un decreto del Ministro della cultura, adottato a seguito di consultazione con i titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, l'individuazione di ulteriori requisiti specifici della definizione delle opere fuori commercio. Ciò in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, prima parte, della direttiva. Quanto al requisito temporale di dieci anni per la qualificazione di un'opera come "fuori commercio", in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 11 della direttiva, si fa presente che il testo di decreto in esame è stato oggetto di consultazioni nelle giornate del 15 e del 16 luglio 2021 nelle quali sono stati auditi tutti gli *stakeholder* e che le disposizioni in argomento non sono state oggetto di osservazioni, né è emersa la necessità di prevedere requisiti temporali diversi per la qualificazione di un'opera "fuori commercio".

L'articolo 102-*duodecies* prevede che l'istituto di tutela del patrimonio culturale, quando ha accertato che l'opera o altri materiali della propria raccolta è fuori commercio, richiede all'organismo di gestione collettiva, rappresentativo dei titolari dei diritti per tipologia di opera o di diritti oggetto della licenza e operante ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, il rilascio di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico dell'opera o altri materiali, eventualmente concordando l'ambito di applicazione territoriale della licenza. I commi 2 e 3 prevedono che l'organismo di gestione collettiva possa concedere la licenza indipendentemente dal fatto che tutti i titolari dei diritti oggetto della licenza abbiano o meno conferito un mandato a condizione che l'organismo di gestione collettiva, sulla base dei suoi mandati, sia sufficientemente rappresentativo dei titolari di diritti nel pertinente tipo di opere o altri materiali e nella tipologia di diritti oggetto della licenza e garantisca parità di trattamento a tutti i titolari dei diritti con riferimento alle condizioni di licenza, con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati. Nel caso di pluralità di organismi di gestione collettiva, il rilascio della licenza compete ai tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari.

Il comma 4 recepisce l'eccezione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 8. Prevede infatti che, nei casi in cui non esistono organismi di gestione collettiva sufficientemente rappresentativi dei titolari di diritti su banche di dati e programmi per elaboratore, gli istituti di tutela del patrimonio culturale possono riprodurre, comunicare al pubblico, estrarre, tradurre, adattare, adeguare e modificare le opere fuori commercio che siano presenti in modo permanente nelle loro raccolte a condizione che sia indicato il nome dell'autore o di qualsiasi altro titolare di diritti e che siano messi a disposizione



su siti *web* non commerciali. L'eccezione è stata limitata all'ambito delle banche di dati e programmi per elaboratori in quanto si tratta dell'unico settore in cui, in Italia, mancano organismi di gestione collettiva sufficientemente rappresentativi. Ciò in conformità al paragrafo 3 dell'articolo 8 della direttiva, che prevede per l'appunto che gli Stati membri dispongono che l'eccezione di cui al paragrafo 2 si applichi solo ai tipi di opere o altri materiali per i quali non esistono organismi di gestione collettiva sufficientemente rappresentativi.

Il comma 5 recepisce l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva al fine di stabilire che l'utilizzo di opere in virtù dell'eccezione relativa alle banche dati e ai programmi per elaboratore si considera avente luogo nello Stato membro in cui ha sede l'istituto del patrimonio culturale.

L'articolo 102-*terdecies* attribuisce all'organismo di gestione collettiva interessato la responsabilità di informare tutti i titolari dei diritti della richiesta di licenza e di valutare l'adeguatezza della verifica della disponibilità nei canali commerciali abituali effettuata dall'istituto di tutela del patrimonio culturale.

Si prevede che quando accerta l'adeguatezza della verifica, l'organismo di gestione collettiva comunica la richiesta di licenza al Ministero della cultura (Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore) che provvede alla pubblicazione *online* della stessa sul sito *web* dell'Amministrazione. Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, l'organismo di gestione collettiva, in assenza di opposizione da parte dei titolari dei diritti, procede al rilascio della licenza. Tale termine è stato introdotto, in ragione del criterio di delega di cui alla lettera g), al fine di garantire una forma di pubblicità adeguata prima del rilascio della licenza.

La licenza, unitamente a tutte le informazioni pertinenti, viene poi comunicata dall'organismo di gestione collettiva al portale unico europeo gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale. Gli utilizzi dell'opera oggetto della licenza possono avere inizio decorsi sei mesi dalla pubblicazione sul portale unico.

Quando invece è accertata la non adeguatezza della verifica, la procedura di rilascio della licenza da parte dell'organismo di gestione collettiva è sospesa, per la richiesta di ulteriori elementi all'istituto di tutela del patrimonio culturale, in assenza dei quali, il medesimo provvede al rigetto della richiesta.

Con l'articolo 102-*quaterdecies* si assicura che i titolari dei diritti possano escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze innanzi descritto in qualunque momento, prima del rilascio della licenza e successivamente, o all'inizio dell'utilizzo da parte dell'istituto di tutela del patrimonio culturale, tramite comunicazione all'organismo di gestione collettiva (c.d. diritto di *opt-out*). Si dispone che, se la licenza è stata già rilasciata, l'organismo di gestione collettiva provvede alla revoca della stessa dandone comunicazione all'istituto di tutela del patrimonio culturale e al Ministero della cultura, precisandosi che la revoca non pregiudica il legittimo utilizzo effettuato dal licenziatario fino alla ricezione della sua comunicazione e che, in caso di pregiudizio economico conseguente a un particolare utilizzo, il titolare del diritto mantiene il diritto di chiedere il relativo indennizzo.

Si stabilisce che le comunicazioni e pubblicazioni previste dall'articolo 102-*terdecies*, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera d), siano effettuate anche in caso di revoca della licenza conseguente all'esercizio della facoltà di esclusione delle proprie opere dall'applicazione del meccanismo di licenza non esclusiva a fini non commerciali introdotto a favore degli istituti di tutela del patrimonio culturale.



L'introduzione dell'articolo 102-*quinquiesdecies* è finalizzata al recepimento dell'articolo 9 della direttiva. La norma introdotta prevede che, per quanto concerne gli utilizzi transfrontalieri, la licenza concessa per opere o altri materiali fuori commercio in un paese dell'Unione Europea, può consentirne l'utilizzo da parte dell'istituto di tutela del patrimonio culturale anche nel territorio italiano, a meno che non ci siano limiti territoriali convenzionalmente stabiliti. Tale ultima specificazione è stata inserita in conformità al considerando 40 della direttiva, ai sensi del quale gli istituti di tutela del patrimonio culturale e gli organismi di gestione collettiva parti di un contratto dovrebbero rimanere liberi di concordare l'ambito di applicazione territoriale delle licenze.

L'articolo 102-*sexiesdecies*, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera f), individua la disciplina applicabile nel caso in cui un'opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell'articolo 102-*undecies*, sia anche «orfana» e quindi soggetta alle disposizioni degli articoli 69-*bis* e seguenti Lda. In tal caso si applicano le disposizioni relative alle opere fuori commercio come introdotte nella Lda dalla presente novella in quanto tale disciplina consente maggiore tutela per i titolari di diritti e per gli istituti di tutela del patrimonio culturale.

L'articolo 102-*septiesdecies*, recependo l'articolo 11 della direttiva, dispone che il Ministro della cultura promuove un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utilizzatori e dei titolari di diritti, inclusi gli organismi di gestione collettiva, e qualunque altra organizzazione rappresentativa di interessi per i singoli settori al fine di promuovere l'utilizzo delle licenze per le opere fuori commercio e di garantire che le misure di salvaguardia per i titolari di diritti siano efficaci.

La lettera n) dà attuazione all'articolo 18 della direttiva, aggiungendo un nuovo comma all'articolo 107 Lda. Esso introduce, a favore degli autori, ivi inclusi gli adattatori dei dialoghi, e degli artisti interpreti o esecutori, dei direttori del doppiaggio e dei doppiatori, allorché concedano in licenza o trasferiscono i diritti per lo sfruttamento delle loro opere, il principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Il principio di carattere generale introdotto è supportato dalla possibilità di tenere conto della particolarità del settore di riferimento e dell'esistenza di accordi di contrattazione collettiva, ferme restando le disposizioni relative a particolari fattispecie. Al fine di dare indicazioni certe per la determinazione della remunerazione che risponda al suddetto principio di carattere generale, l'articolo in esame prevede che si valutino i seguenti profili:

- a) valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti;
- b) ricavi che derivano dal loro sfruttamento.

Viene in ogni caso fatto salvo il diritto al compenso previsto da altre disposizioni di legge e in particolare il diritto al compenso ulteriore "adeguato e proporzionato" di cui agli articoli 46-*bis* e 84. Questi ultimi vengono espressamente citati nella clausola di salvezza al fine di chiarire che la modifica terminologica apportata a tali articoli (rispettivamente dalle lettere d) e i) dell'articolo 1 del decreto) non incide sul diritto alla percezione dei compensi ivi previsti per l'utilizzazione dell'opera o della prestazione artistica. Le modifiche terminologiche sono dirette piuttosto a dare maggiore concretezza al compenso aggiuntivo, da determinare non più solo sulla base di un criterio di equità. Inoltre, al fine di rendere effettivo il diritto, viene prevista la nullità di qualsiasi pattuizione contraria.



La lettera o), introducendo nella Lda i nuovi articoli da 110-ter a 110-septies, recepisce diversi articoli della direttiva, introducendo misure che garantiscano il buon funzionamento delle negoziazioni del diritto d'autore. Innanzitutto l'articolo 13, trasposto dall'articolo 110-ter, ai sensi del quale, in caso di difficoltà nella conclusione di un accordo contrattuale per la concessione di una licenza che consenta l'utilizzo di opere audiovisive su servizi di video su richiesta (cd. piattaforme *video on-demand*), i soggetti operanti nel settore (quali ad esempio gli organismi di radio-diffusione televisiva e altri prestatori di servizio video su richiesta) e i titolari dei diritti possano avvalersi, ai fini della definizione dell'accordo, dell'AGCOM, che assiste le parti nel corso della negoziazione anche formulando proposte.

L'art. 110-quater prevede misure sugli obblighi di trasparenza recependo l'art. 19 della direttiva. L'obbligo di trasparenza è volto a consentire agli autori e agli artisti interpreti o esecutori di ottenere regolarmente (con cadenza almeno trimestrale) dal cessionario o licenziatario o altri obbligati (es. sublicenziatari) informazioni aggiornate e complete sullo sfruttamento e sull'esecuzione delle loro opere ed è temperato con le necessarie esigenze di riservatezza dei titolari delle informazioni, prevedendosi, al comma 4, che sull'adempimento di tali obblighi di comunicazione e informazioni vigila l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La mancata comunicazione delle informazioni comporta l'applicazione a carico del soggetto inadempiente da parte dell'Autorità una sanzione fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per tali sanzioni amministrative si prevede l'esclusione del beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso la mancata comunicazione delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituisce una presunzione legale (*iuris et de iure*) di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti. Anche a fronte delle suddette informazioni, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 110-quinquies, che recepisce l'articolo 20 della direttiva, hanno la facoltà di azionare il meccanismo di adeguamento contrattuale al fine di richiedere una remunerazione ulteriore, adeguata e equa, se quella inizialmente pattuita si rilevasse sproporzionatamente bassa. In attuazione del criterio di delega di cui alla lett. p), nonché in conformità al considerando 78 della direttiva, è previsto che per l'adeguamento contrattuale si considerino tutte le possibili tipologie di proventi derivanti, a qualsiasi titolo e forma, dallo sfruttamento dell'opera, ivi compresi quelli derivanti dal *merchandising* (come previsto nei considerando 75 e 78).

L'art. 110-sexies, recependo l'articolo 21 della direttiva, stabilisce che, per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza e di adeguamento contrattuale, ciascuna delle parti possa rivolgersi all'AGCOM, che definisce la controversia, secondo procedure stabilite con proprio regolamento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione e fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria. È previsto che il deferimento della controversia all'Autorità può essere avviato anche dagli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, su richiesta specifica di uno o più di loro.

Si specifica che nella formulazione degli articoli 110-quater, 110-quinquies e 110-sexies il termine "rappresentanti" si riferisce agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti, nonché agli agenti qualora i titolari dei diritti non abbiano dato mandato ai citati organismi.

L'articolo 110-septies, che recepisce l'articolo 22 della direttiva, si occupa dell'ipotesi della risoluzione del contratto di licenza, azionabile dall'autore o dall'artista interprete o esecutore, in



caso di mancato sfruttamento di un'opera concessa in licenza o trasferita in via esclusiva, per causa non imputabile all'autore o artista, considerato il criterio di delega di cui alla lett. q) e con l'articolata procedura prevista nei commi da 1 a 5. Il comma 4 stabilisce, in particolare, che lo sfruttamento dell'opera o della prestazione artistica deve avvenire nel termine fissato dal contratto, che non può essere superiore a tre anni, oppure decorso un anno dalla disponibilità della stessa da parte dell'editore o del produttore, facendo salve eventuali e diverse pattuizioni contrattuali e disposizioni di legge.

La lettera p), che interviene a recepire l'articolo 23 della direttiva, aggiunge l'art. 114-bis alla Lda costituito da due commi. Il primo stabilisce l'inopponibilità di tutte quelle pattuizioni inserite all'interno di accordi, che - ove riferiti agli autori, artisti interpreti o esecutori - violino i nuovi articoli 110-*quater*, 110-*quinqües* e 110-*sexies*. Il successivo comma prevede che le disposizioni di cui agli articoli 110-*quater* e 110-*quinqües* costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento CE n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Il comma 3 esclude espressamente l'operatività del principio di equa remunerazione, dell'obbligo di trasparenza, del meccanismo di adeguamento contrattuale e della risoluzione per mancato sfruttamento nei confronti degli autori dei programmi per elaboratore.

L'articolo 2, comma 1, traspone, al primo comma, l'articolo 26 della direttiva e regola l'applicazione nel tempo delle norme introdotte, fissato dalla direttiva al 7 giugno 2021 o in data successiva, facendo salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti prima di tale data.

Il comma 2, invece, interviene sull'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, estendendo l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (ROC), tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche i prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video *on demand*, attesi gli obblighi di vigilanza attribuiti all'Autorità su detti operatori.

L'articolo 3, comma 1, riguarda gli oneri finanziari connessi agli adempimenti di competenza dell'AGCOM previsti dal decreto in materia di vigilanza e sanzionatoria. Agli stessi l'Autorità provvede con i proventi di un contributo versato dai soggetti vigilati, ai sensi del nuovo articolo 66-*ter* della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal presente decreto. L'entità della contribuzione è fissata dall'Autorità con propria deliberazione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi dei soggetti obbligati realizzati nel territorio nazionale, in conformità alla procedura di cui al comma 65 dell'articolo 1 della suddetta legge n. 266 del 2005. Dato che la platea dei destinatari della disposizione relativa all'obbligo contributivo non include soggetti pubblici, dall'intervento proposto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I successivi commi 2 e 3 recano, pertanto, la clausola di invarianza finanziaria, prevenendo che dall'attuazione delle disposizioni introdotte, ad esclusione del comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Si precisa, infine, che il presente schema di decreto non ha recepito l'articolo 12 della direttiva, "*Concessione di licenze collettive con effetto esteso*", unico articolo inserito all'interno del Capo 2, "Misure per agevolare la concessione di licenze collettive estese". Ciò per due ordini di motivi. Innanzitutto, l'introduzione del meccanismo delle licenze collettive estese prevista dall'articolo 12 è di carattere facoltativo. In secondo luogo, tale strumento è scarsamente utilizzato in tutti quei Paesi, come il nostro, caratterizzati da grandi produzioni culturali, avendo invece un ambito di utilizzo esteso in quei Paesi che importano soprattutto opere dall'estero, quali quelli nord-europei. Alla luce di tali considerazioni si è ritenuto di non esercitare la facoltà di cui all'articolo 12 e quindi di non allargare il perimetro di utilizzo delle licenze collettive estese nei nuovi casi previsti dal legislatore europeo.



## Tabella di concordanza

Nessuna delle disposizioni risulta già recepita nell'ordinamento interno.

Articoli direttiva	Articoli decreto legislativo	Criterio delega Articolo 9	Considerando
<p><b>1 (Oggetto e ambito di applicazione)</b></p>	<p>Non richiede recepimento</p>		
<p><b>2 (Definizioni)</b></p> <p>Punto 1 (<i>organismo di ricerca</i>)</p> <p>Punto 2 (<i>estrazione di testi e dati</i>)</p> <p>Punto 3 (<i>istituto di tutela del patrimonio culturale</i>)</p> <p>Punto 4 (<i>pubblicazione di carattere giornalistico</i>)</p> <p>Punto 5 (<i>servizio di società dell'informazione</i>)</p> <p>Punto 6 (<i>prestatore di servizi di condivisione di contenuti online</i>)</p>	<p>1 (art. 70-ter, comma 4 lda)</p> <p>1 (art. 70-ter, comma 2 lda)</p> <p>1 (art. 70-ter, comma 3 lda)</p> <p>1 (43-bis, comma 2 lda)</p> <p>1 (43-bis, comma 1 lda)</p> <p>1 (102-sexies, comma 1 lda)</p>	<p>lett. a) – applicare la definizione di istituti di tutela del patrimonio culturale nell'accezione più ampia possibile al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi;</p>	<p>8 e ss (estrazione dati)</p> <p>13 e ss (istituti culturali)</p>
<p><b>3 (Estrazione testo e dati per ricerca)</b></p> <p>Par. 1</p>	<p>1 (70-ter lda)</p> <p>70-ter, comma 1</p>		<p>8-18</p>



		lett. b) disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati di cui all'art. 3, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti;	
Par. 1	<b>7 (Disposizioni comuni)</b>	1 (68, comma 2-bis ultimo periodo lda)	
Par. 2		1 (70-bis comma 5) 1 (70-ter, comma 8 lda) 1 (70-sexies lda)	
Par. 1	<b>8 (Utilizzo di opere fuori commercio e altri materiali da parte di istituti di tutela del patrimonio)</b>	<b>1 (102-undecies – 102-septiesdecies lda)</b>	d) stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentari di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di
Par. 2		102-duodecies, commi 1, 2 e 3	La disciplina delle opere fuori commercio è complessivamente affrontata nei considerando 30-44
Par. 3		102-duodecies, comma 4	
Par. 4		102-quaterdecies	

<p>Par. 5, primo periodo</p> <p>Par. 5, secondo periodo</p> <p>Par. 6</p> <p>Par. 7</p> <p style="text-align: center;"><b>9 (Utilizzi transfrontalieri)</b></p> <p>Par. 1</p> <p>Par. 2</p> <p>Par. 1 e 2</p> <p>Par. 2, ultima frase</p> <p style="text-align: center;"><b>10 (Misure di pubblicità)</b></p> <p>Par. 1 e 2</p> <p>Par. 2, ultima frase</p> <p style="text-align: center;"><b>11 (Dialogo fra i portatori di interesse)</b></p> <p>Primo periodo (prima parte)</p> <p>Primo periodo (seconda parte)</p>	<p>102-undecies, comma 1</p> <p>102-undecies, comma 1</p> <p>102-duodecies, comma 2</p> <p>102-undecies, commi 5 e 6</p> <p>102-quinquiesdecies (e considerando 40)</p> <p>102-duodecies, comma 5</p> <p>102-terdecies</p> <p>Non recepito</p> <p>102-undecies, comma 1</p> <p>102-septiesdecies</p> <p>Non recepito</p>	<p>cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 790 o dall'applicazione dell'eccezione di cui al par. 2.</p> <p>e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragr. 5, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio;</p> <p>g) prevedere ai sensi dell'articolo 10, par. 2 della direttiva, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre a quelle previste dal par. 1 del medesimo articolo.</p>	<p>12 (Concessione di licenze collettivo con effetto esteso)</p> <p>Non recepito</p>	<p>13 (Meccanismo di negoziazione)</p> <p>1 (110-ter Ida)</p> <p>52</p>
---	--	---	--	---

<p><b>14 (Opere delle arti visive di dominio pubblico)</b></p>	<p><b>1 (32-quater Ida)</b></p>		53
<p><b>15 (Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online)</b></p> <p>Par. 1, primo periodo</p> <p>Par. 1, secondo, terzo e quarto periodo</p> <p>Par. 2, primo periodo</p> <p>Par. 2, secondo periodo</p> <p>Par. 3</p> <p>Par. 4, primo periodo</p> <p>Par. 4, secondo periodo</p> <p>Par. 5</p>	<p><b>1 (43-bis Ida)</b></p> <p>43- bis, comma 1</p> <p>43- bis, comma 6 e 7</p> <p>43- bis, comma 4</p> <p>43- bis, comma 5</p> <p>43- bis, comma 15</p> <p>43- bis, comma 13</p> <p>43- bis, comma 14</p> <p>43- bis, comma 12</p>	<p>h) – adeguata tutela diritti editori</p> <p>i) – definizione concetto “estratti molto brevi”;</p> <p>l) – definizione della quota dei proventi spettanti agli autori sulla quota stabilita a favore degli editori</p>	54-59
<p><b>16 (Richiesta di equo compenso)</b></p>	<p><b>1 (nuovo comma 107 Ida)</b></p> <p><b>1 (70-quinquies Ida)</b></p>	<p>lett. m) - definire la quota del compenso di cui all'articolo 16 della direttiva spettante agli editori nel caso in cui l'opera sia utilizzata in virtù di una eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori.</p>	60

<p><b>17 (Utilizzo di contenuti protetti da parte di servizi online)</b></p> <p>Par. 1 Par. 2 Par. 3 Par. 4 Par. 5 Par. 6 Par. 7 Par. 8 Par. 9, primo periodo Par. 9, secondo periodo Par. 9, terzo periodo Par. 9, ultimo periodo</p>	<p><b>1 (102-sexies – 102-decies lda)</b></p> <p>102-sexies, comma 2, primo periodo 102-sexies, comma 3 102-sexies, comma 5 102-septies, comma 1 102-septies, comma 2 102-octies 102-nonies, comma 1 102-septies, comma 3 102-decies, comma 2 102-decies, commi 1 e 4 102-nonies, comma 3/4 102-nonies, comma 2</p>	<p>lett. n) – definire le attività di cui all'art. 17, parag. 4, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio di massimi sforzi nel principio di ragionevolezza;</p> <p>lett. o) individuare la disciplina relativa ai reclami, ricorsi di cui all'art. 17, par. 9, ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure</p>	<p>61-71</p>
<p><b>18 (Principio di una remunerazione adeguata e proporzionata)</b></p>	<p><b>1 (107, comma 2 lda)</b></p>		<p>72-73</p>

<p><b>19 (Obbligo di trasparenza)</b></p> <p>Par. 1 Par. 2 Par. 3 Par. 4 Par. 5 Par. 6</p>	<p><b>1 (110-quater Ida)</b></p> <p>110- quater, comma 1 110- quater, comma 3 Non recepito (facoltà) Non recepito (facoltà) 110- quater, comma 5 110- quater, comma 6</p>		74-77
<p><b>20 (Meccanismo di adeguamento contrattuale)</b></p> <p>Par. 1 Par. 2</p>	<p><b>1 (110-quinquies Ida)</b></p> <p>110-quinquies, comma 1 110-quinquies, comma 2</p>	<p>lett. p) stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile di cui all'articolo 20;</p>	78
<p><b>21 (Procedura alternativa di risoluzione delle controversie)</b></p>	<p><b>1 (110-sexies Ida)</b></p>		79
<p><b>22 (Diritto di revoca)</b></p> <p>Par. 1 Par. 2, primo e secondo periodo Par. 2, terzo periodo Par. 2, ultimo periodo Par. 3 Par. 4</p>	<p><b>1 (110-septies Ida)</b></p> <p>110- septies, comma 1 110- septies, comma 3 Non recepito (facoltà) 110- septies, comma 1 110- septies, comma 4 110- septies, comma 2</p>	<p>lett. q) – stabilire le modalità e i criteri anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca di cui all'art. 22.</p>	80

Par. 5	110- septies, comma 5		
<b>23 (Disposizioni comuni)</b>	<b>1 (114-bis Ida)</b>		
<b>24 (Modifiche delle direttive 96/9/CE e 2011/29/CE)</b>	Non richiede recepimento		
<b>25 (Relazione con eccezioni e limitazioni previste da altre direttive)</b>	Non recepito (facoltà)		
<b>26 (Applicazione nel tempo)</b>	<b>2, comma 1</b>		
<b>27 (Disposizione transitoria)</b>	<b>1 (110-quater, comma 7, Ida)</b>		
<b>28 (Protezione di dati personali)</b>	<b>1 (102-nonies, comma 3, Ida)</b>		
<b>29 (Recepimento)</b>	Non richiede recepimento		
<b>30 (Riesame)</b>	Non richiede recepimento		

<b>31 (Entrata in vigore)</b>	Non richiede recepimento		
<b>32 (Destinatari)</b>	Non richiede recepimento		

## Relazione tecnica

Il presente schema di decreto legislativo, in attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), articolo 9, recepisce la direttiva (UE) 2019/790 del Consiglio del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, entrata in vigore il 7 giugno 2019.

Relativamente agli effetti finanziari del decreto legislativo in esame, si può preliminarmente affermare che lo stesso non reca disposizioni da cui derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le disposizioni in esso contenute riguardano principalmente rapporti tra soggetti privati. Nei casi di coinvolgimento di istituti pubblici gli adempimenti previsti sono effettuati con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto agli oneri derivanti dai nuovi compiti assegnati ad AGCOM si rinvia al commento relativo all'articolo 3, comma 1.

**L'articolo 1** apporta modificazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633, "*Protezione dei diritti d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" (di seguito: "Lda").

La lettera a) introduce un nuovo articolo, il 32-*quater*, e provvede a recepire l'articolo 14 della direttiva specificando che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti di cui all'articolo 2 della Lda, il materiale derivante da un atto di riproduzione di detta opera non è soggetto a diritti d'autore o diritti connessi, a meno che non si tratti di opera originale frutto della creazione intellettuale propria del suo autore. La norma introduce la possibilità di diffondere, condividere (anche *online*) e riutilizzare (anche per finalità commerciali) copie non originali di opere d'arte divenute di pubblico dominio. Dall'introduzione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera b), attraverso l'articolo 43-*bis*, regola il nuovo diritto connesso a favore degli editori delle pubblicazioni di carattere giornalistico previsto nell'art. 15 della direttiva. Più precisamente, introduce il principio secondo cui agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico sono riconosciuti, per l'utilizzo *online* delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi *online*, i diritti di riproduzione e di comunicazione di cui agli articoli 13 e 16 della Lda.

L'articolo, composto di 15 commi, regola analiticamente i rapporti tra autore dell'articolo



giornalistico, editore e piattaforma allo scopo di tutelare la parte tradizionalmente considerata più debole. In particolare, il comma 11 prevede che i prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media *monitoring* e rassegne stampa, sono obbligati a mettere a disposizione ogni dato idoneo a determinare la misura dell'equo compenso. Sull'adempimento di tale obbligo vigila l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni (di seguito: "AGCOM") che, in caso di mancata comunicazione di tali dati entro trenta giorni dalla richiesta, applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Si precisa che detta sanzione ha carattere di novità. È prevista l'esclusione del beneficio del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo in esame non introduce nuovi oneri o maggiori a carico della finanza pubblica. Quanto agli oneri derivanti dai nuovi compiti assegnati ad AGCOM si rinvia al commento relativo all'articolo 3, comma 1. Per quanto riguarda il regime di disciplina delle sanzioni di cui al comma 12, trova applicazione l'apposito regolamento approvato con delibera dell'AGCOM n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante "Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS. Trova altresì applicazione la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, con cui sono state approvate le "Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni". Il citato regolamento disciplina i procedimenti sanzionatori dell'Autorità nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e conformemente ai requisiti di partecipazione, rispetto del contraddittorio e separazione tra funzioni istruttorie e decisorie.

**Le lettere e) e d)** introducono modifiche puntuali agli articoli 46, 46-*bis* della Lda conseguenti alla necessità di coordinamento con le disposizioni introdotte dal presente decreto e, pertanto, non hanno effetti sulla finanza pubblica. Viene inoltre prevista la modifica all'articolo 46-*bis*, comma 4, al fine di aggiornare le modalità di determinazione dei compensi in difetto di accordo tra le parti, rimettendone la definizione all'AGCOM in luogo del collegio arbitrale previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, il cui meccanismo è risultato scarsamente utilizzato. Quanto agli oneri derivanti dai nuovi compiti assegnati ad AGCOM si rinvia al commento relativo all'articolo 3, comma 1.



La lettera e), aggiungendo il comma *2-bis* al vigente articolo 68, prevede che gli istituti di tutela del patrimonio culturale - definiti nell'ampia accezione riportata nel nuovo art. *70-ter*, comma 3, in ossequio al criterio di delega lett. a) - hanno la facoltà di riprodurre e realizzare copie di opere protette, presenti permanentemente nelle loro raccolte, per finalità di conservazione, in qualsiasi formato e supporto nella misura necessaria alla conservazione, senza l'obbligo di corresponsione di un compenso a titolari dei diritti sull'opera. La norma non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che tali attività rientrano nelle funzioni già attribuite a detti istituti.

La lettera f) interviene sull'articolo *69-quater*, abrogando il comma 12, e risponde all'esigenza di uniformare il dato normativo con il dato reale: è stato infatti chiarito che le opere in commercio possono essere orfane. Dall'introduzione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera g) attua diverse disposizioni della Direttiva, introducendo nella Lda gli articoli da *70-bis* a *70-sexies*.

Il primo articolo introdotto, il *70-bis*, recepisce l'articolo 5 della direttiva, disponendo l'allargamento del perimetro dell'attuale eccezione per il riassunto, la citazione, la riproduzione e la comunicazione al pubblico di opere per fini d'insegnamento anche nel caso in cui le suddette attività vengano effettuate con mezzi digitali, con l'esclusione del materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione e degli spartiti e delle partiture musicali, e quando siano disponibili sul mercato licenze di carattere volontario che possono regolamentare tali utilizzi.

Il successivo articolo *70-ter* dà attuazione all'articolo 3 della direttiva consentendo agli istituti di tutela del patrimonio culturale e agli organismi di ricerca di realizzare le attività di estrazione di parti di testo e dati (c.d. "*text and data mining*" o TDM) di opere e di altri materiali protetti, contenuti in reti o banche di dati a cui tali soggetti abbiano accesso, per scopi di ricerca scientifica.

Il terzo articolo introdotto, il *70-quater*, recepisce l'articolo 4 della direttiva al fine di consentire la stessa operazione di estrazione a chiunque abbia accesso legittimo a opere e altri materiali protetti senza un vincolo di finalità, ma con un limite temporale di conservazione a quanto strettamente necessario.

Il successivo articolo *70-quinquies* recepisce nella Lda l'articolo 16 della direttiva conferendo all'editore una quota del compenso che viene attribuita all'autore in caso di utilizzi della propria



opera in virtù dell'operatività di un'eccezione o limitazione, come accade ad esempio nel caso della copia privata e della reprografia.

L'art. 70-*sexies* provvede a recepire l'articolo 7 della direttiva e pone un limite all'autonomia contrattuale delle parti stabilendo la clausola di nullità per quelle disposizioni contrattuali che siano in contrasto con le nuove eccezioni.

Le disposizioni sopra illustrate non introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché si limitano ad ampliare le eccezioni al diritto d'autore favorendo lo svolgimento di attività proprie delle funzioni dei soggetti autorizzati. Per quanto concerne l'articolo 70-*quinquies*, si specifica che le disposizioni ivi contenute riguardano rapporti contrattuali tra soggetti privati, ovvero l'editore e l'autore.

La lettera h) apporta modifiche all'articolo 80 della Lda, al fine di chiarire che nella categoria degli artisti interpreti e esecutori sono inclusi i direttori del doppiaggio e i doppiatori. Si tratta di una disposizione di mero chiarimento, che non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera i) modifica l'art. 84 della Lda, commi 2 e 3, al fine di introdurre nell'ambito applicativo della norma le opere teatrali trasmesse e di sostituire la locuzione "equo compenso" con "un compenso adeguato e proporzionato" in armonia con le disposizioni introdotte al riguardo. Viene inoltre prevista la modifica del comma 4, al fine di aggiornare le modalità di determinazione dei compensi in difetto di accordo tra le parti, rimettendone la definizione all'AGCOM in luogo del collegio arbitrale previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, il cui meccanismo è risultato scarsamente utilizzato. Si provvede altresì ad aggiornare i riferimenti terminologici previsti nel suddetto comma 4 (IMAIE, ente mutualistico non più esistente), non più attuali nel contesto di settore. Quanto agli oneri necessari alla copertura dei nuovi compiti assegnati ad AGCOM si rinvia al commento relativo all'articolo 3, comma 1.

La lettera l) recepisce l'articolo 17 della Direttiva inserendo nella Lda il nuovo Titolo II-*quater*, "*Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online*", composto dagli articoli da 102-*sexies* a 102-*decies*.

L'articolo 102-*sexies* stabilisce che le piattaforme di condivisione, quando concedono l'accesso a opere protette caricate dai loro utenti, compiono atti di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico di un'opera tutelata ed hanno l'obbligo di



ottenere un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti, anche mediante la conclusione di un accordo di licenza. L'autorizzazione, comprende anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che caricano sulla piattaforma del prestatore di servizi opere protette dal diritto d'autore qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi

L'articolo 102-*septies* disciplina il regime di responsabilità dei prestatori qualora non sia stato possibile ottenere l'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti.

Ai prestatori i cui servizi sono disponibili da meno di tre anni e con un fatturato annuo inferiore a dieci milioni di euro si applica il più tenue regime di responsabilità di cui all'articolo 102-*octies*.

L'articolo 102-*nonies* contiene le norme relative alla cooperazione tra piattaforme e titolari dei diritti, la quale favorisce la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti (che non violino il diritto d'autore o i diritti connessi), salvaguardando altresì il caso in cui tali opere o altri materiali sono oggetto di eccezione o limitazione.

L'articolo 102-*decies* regola le procedure di reclamo e rimozione dei contenuti in presenza di violazioni dei diritti. In caso di contestazione sulla decisione adottata dal prestatore, le parti possono rimettere all'AGCOM la risoluzione della controversia, fatto salvo il diritto di adire l'autorità giudiziaria.

Le disposizioni introdotte dall'articolo 2, come sopra sintetizzate, non introducono nuovi oneri per la finanza pubblica. Per quanto concerne gli adempimenti posti in capo all'AGCOM dall'articolo 102-*decies*, si rimanda al commento relativo all'articolo 3, comma 1.

La lettera m) recepisce gli articoli da 8 a 11 della direttiva introducendo nella Lda un nuovo titolo II-*quinquies* rubricato "Utilizzi di opere fuori commercio e altri materiali", composto da sette articoli – dal 102-*undecies* al 102-*septiesdecies*. Questi dettano analitiche disposizioni concernenti le modalità di sfruttamento delle opere non più rinvenibili negli ordinari canali commerciali da almeno 10 anni. Sono altresì regolamentate le modalità di verifica della non disponibilità dell'opera e le relative misure di pubblicità, nonché quelle concernenti la richiesta da parte dell'istituto di tutela del patrimonio culturale della licenza a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico dell'opera o altri materiali all'organismo di gestione collettiva rappresentativo dei titolari dei diritti per tipologia di opera o di diritti oggetto della licenza. I titolari dei diritti possano escludere le loro opere o altri



materiali dal meccanismo di concessione delle licenze, tramite comunicazione all'organismo di gestione collettiva (c.d. diritto di *opt-out*). La norma non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La verifica relativa alla disponibilità dell'opera è effettuata dagli istituti di tutela del patrimonio culturale in modalità sostanzialmente analoghe a quanto già previsto per le opere orfane, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con la lettera n) si dà attuazione all'articolo 18 della direttiva aggiungendo un nuovo comma all'articolo 107 Lda. Esso introduce a favore degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, allorquando concedano in licenza o trasferiscono i loro diritti per lo sfruttamento delle loro opere, il principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Al fine di rendere concreto il principio suddetto generale, l'articolo in esame prevede che si valutino profili concernenti l'offerta e sfruttamento di opere protette in un dato periodo; il valore dei ricavi derivanti dall'offerta e dallo sfruttamento delle opere nel medesimo periodo. La norma non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica afferendo a rapporti tra soggetti privati.

La lettera o), introducendo nella Lda i nuovi articoli da 110-*ter* a 110-*septies*, recepisce diversi articoli della Direttiva.

Innanzitutto l'articolo 13, trasposto dall'articolo 110-*ter*, ai sensi del quale, in caso di difficoltà nella conclusione di una licenza che consenta l'utilizzo di opere audiovisive su servizi di video su richiesta, i soggetti operanti nel settore e i titolari dei diritti possano avvalersi, ai fini della definizione dell'accordo, dell'AGCOM, che assiste le parti nella negoziazione.

In secondo luogo, l'articolo 8 traspone gli articoli 19, 20 e 22 introducendo nella Lda tre misure che garantiscano il buon funzionamento delle negoziazioni del diritto d'autore. Si tratta in particolare di misure concernenti gli obblighi di trasparenza (art. 110-*quater*), l'adeguamento contrattuale (art. 110-*quinqes*) e la risoluzione del contratto di licenza in caso di mancato sfruttamento (110-*septies*). Per quanto concerne l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza, è prevista la vigilanza da parte dell'AGCOM. In caso di violazione di tale obbligo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a fino l'uno per cento del fatturato del soggetto inadempiente. Si precisa che detta sanzione ha carattere di novità. Come nell'articolo 43-*bis*, si prevede anche qui l'esclusione del beneficio del pagamento in misura ridotta di cui alla già citata legge n. 689 del 1981. È inoltre previsto che la mancata comunicazione delle informazioni volte a



garantire l'esigenza di trasparenza costituisce in ogni caso una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti. Per quanto riguarda il regime di disciplina delle sanzioni di cui al comma 4 dell'articolo 110-*quater*, trova applicazione il già citato regolamento approvato con delibera dell'AGCOM n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante "Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS. Trova altresì applicazione la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, con cui sono state approvate le "Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni". Il citato regolamento disciplina i procedimenti sanzionatori dell'Autorità nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e conformemente ai requisiti di partecipazione, rispetto del contraddittorio e separazione tra funzioni istruttorie e decisorie.

L'articolo 110-*sexies*, che recepisce l'articolo 21 della Direttiva. Stabilisce infatti che per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza e di adeguamento contrattuale, le parti possono rivolgersi all'AGCOM, fatto salvo il diritto di adire l'autorità giurisdizionale. È previsto che il deferimento della controversia all'AGCOM può essere avviato anche dagli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, su richiesta specifica di uno o più di loro.

Le disposizioni di cui alla lettera o) non introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica afferendo a rapporti tra soggetti privati. Per quanto concerne gli adempimenti in capo ad AGCOM, si veda il commento all'articolo 3, comma 1.

La lettera p) interviene a recepire l'art. 23 della direttiva aggiungendo l'art. 114-*bis* costituito da due commi. Il primo introduce una clausola di nullità per tutte quelle disposizioni, inserite all'interno di accordi, che - ove riferiti agli autori, artisti interpreti o esecutori- siano in violazione dei nuovi articoli 110-*quater* e 110-*quinquies*, disposizioni qualificate come norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 3, par. 4 del regolamento CE n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Il secondo comma espressamente esclude l'operatività del principio di equa remunerazione, dell'obbligo di trasparenza, del meccanismo di adeguamento contrattuale e della risoluzione per mancato sfruttamento nei confronti degli autori dei programmi per elaboratore. La norma non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica afferendo a rapporti tra soggetti privati.



**L'articolo 2, comma 1**, traspone l'articolo 26 della direttiva e regola l'applicazione nel tempo delle norme introdotte fissato dalla direttiva al 7 giugno 2021 o in data successiva, fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti prima di tale data. **Il comma 2** modifica l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5 della legge del 31 luglio 1997, n. 249 al fine di includere i prestatori dei servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video *on demand*, tra i soggetti tenuti all'iscrizione al relativo registro degli operatori di comunicazione (ROC) tenuto dall'AGCOM. La norma non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica afferendo a rapporti tra soggetti privati. Per quanto concerne gli adempimenti dell'Autorità relativi all'aggiornamento del registro, agli stessi l'Autorità provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**L'articolo 3, comma 1**, riguarda gli oneri finanziari connessi agli adempimenti di competenza dell'AGCOM previsti dal decreto in materia di vigilanza e sanzionatoria. Agli stessi l'Autorità provvede con i proventi di un contributo versato dai soggetti vigilati, ai sensi del nuovo articolo 66-ter della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal presente decreto. L'entità della contribuzione è fissata dall'Autorità con propria deliberazione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi dei soggetti obbligati realizzati nel territorio nazionale, in conformità alla procedura di cui al comma 65. Dato che la platea dei destinatari della disposizione relativa all'obbligo contributivo non include soggetti pubblici, dall'intervento proposto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le attività previste dallo schema di decreto legislativo risultano sostenibili nell'ambito della prevista contribuzione fino a un massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale a carico delle imprese editoriali, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché dei prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video *on demand*. In particolare, l'Autorità si finanzia interamente tramite il mercato, ovvero attraverso forme di contribuzione imposte agli operatori operanti nei settori regolamentati. Per quel che attiene alla struttura di rendicontazione contabile, l'Autorità, in ossequio ai principi di contabilità pubblica, adotta generalmente entro il 31 dicembre di ogni anno un documento di "programmazione" (bilancio di previsione) che contiene le stime sulle entrate e le uscite per l'anno successivo e uno di consuntivazione con il quale certifica l'effettività di quanto accertato e quindi riscosso (in termini di entrate) e di quanto impegnato e quindi speso (in termini di uscite). Attraverso questo sistema, l'Autorità è in grado di valutare i costi connessi all'esercizio della competenza e quindi stabilire la misura della contribuzione sui soggetti



obbligati entro il limite massimo fissato dal legislatore. Il contributo corrisposto dagli operatori obbligati viene quantificato annualmente attraverso le stime effettuate dal Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione (a seguito dell'adozione della delibera 238/21/CONS, da ottobre 2021 Servizio programmazione finanziaria e bilancio) sui costi della struttura dedicata. La struttura incaricata di svolgere le ulteriori competenze attribuite all'Autorità dal decreto di recepimento della direttiva copyright è costituita da un Ufficio già operante nel settore del diritto d'autore.

**I commi 2 e 3** recano la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni introdotte, ad esclusione del comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Gli elementi forniti nella presente relazione tecnica, redatta articolo per articolo dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva, è finalizzata a suffragare l'assenza di oneri a carico di questa Amministrazione per l'attuazione dei compiti derivanti dal provvedimento.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Segretario Generale dello Stato

6 AGO. 2021



## ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.**

### PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### ***1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

Il presente schema di decreto legislativo, in attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*”, recepisce la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

La direttiva ha l'obiettivo di adeguare la normativa europea in materia di diritto d'autore e di diritti connessi ai veloci cambiamenti connessi alle evoluzioni tecnologiche, che hanno sviluppato nuove forme di utilizzazione digitale e transfrontaliera di opere e di materiali protetti.

L'intervento legislativo concernente il recepimento della direttiva 2019/790 rappresenta un passaggio obbligatorio per la realizzazione degli obblighi posti in capo agli Stati membri: in mancanza di recepimento, lo Stato italiano sarebbe passibile di procedura di infrazione dato che si avrebbe una diversità di regime normativo in materia rispetto a quanto previsto a livello di Unione europea. L'adozione del presente decreto, peraltro, è imposta anche dal diritto interno che, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2021, n. 234, dispone che i decreti legislativi di recepimento devono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. Pertanto, uniformandosi altresì ai criteri direttivi dettati dall'articolo 9 della legge di delegazione europea, il presente provvedimento è coerente con il programma di Governo.

#### ***2. Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito da:

- legge 22 aprile 1941, n. 633, “*Protezione dei diritti d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*” (di seguito: “LDA”);
- legge 5 agosto 1981, n. 416, “*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*”;
- legge 31 luglio 1997, n. 249, “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- legge 7 marzo 2001, n. 62, “*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416*”;
- decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, “*Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno*”.

#### ***3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

Le norme in esame introducono le seguenti modificazioni o abrogazioni alla LDA:

- l'articolo 1, comma 1, inserisce l'articolo 32-*quater*;
- l'articolo 1, comma 2, aggiunge un nuovo periodo all'articolo 88, primo comma;
- l'articolo 2 inserisce il Titolo II-*quater*, composto dagli articoli da 102-*sexies* a 102-*decies*;

- l'articolo 3, inserisce all'articolo 68 il comma 2 *-bis*.
- l'articolo 4 inserisce gli articoli da 70-*bis* a 70-*sexies*;
- l'articolo 5 inserisce l'articolo 43-*bis*;
- l'articolo 6 inserisce il Titolo II-*quinquies*, composto dagli articoli da 102-*undecies* a 102-*septiesdecies*;
- l'articolo 7 aggiunge un comma all'articolo 107.
- l'articolo 8 inserisce i nuovi articoli da 110- *ter* a 110-*septies*;
- l'articolo 9 inserisce l'articolo 114-*bis*
- l'articolo 10, comma 1, apporta le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 46, quarto comma, le parole “*salvo patto contrario*” sono soppresse;
  - b) all'articolo 69-*quater*, il comma 12 è abrogato.

**4. *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5. *Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.***

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

**6. *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

La normativa è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

**7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

**8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

**9. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.***

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

**PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE**

**10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario.

**11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano in atto procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla medesima o analoga materia.

**12. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Ricorso proposto il 24 maggio 2019 — Repubblica di Polonia/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Causa C-401/19) (2019/C 270/24)

**14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

**15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si hanno indicazioni su linee prevalenti della regolamentazione considerata l'eterogeneità della regolamentazione europea in materia.

### **PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'intervento normativo introduce le seguenti definizioni normative seguenti, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2019/790 oggetto di recepimento:

- all'articolo 102-*sexies*, comma 1, inserito nella LDA dall'articolo 2 del provvedimento in esame, in attuazione dell'articolo 6(6) della direttiva, è introdotta la definizione di "*prestatore di servizi di condivisione di contenuti online*."
- all'articolo 70-*ter*, commi 2, 3 e 4, inserito nella LDA dall'articolo 5 del provvedimento in esame, sono introdotte le definizioni di "*estrazione di testo e di dati*", in attuazione dell'articolo 6 (2) della direttiva, di "*istituti di tutela del patrimonio culturale*", in attuazione dell'articolo 6 (3), e di "*organismi di ricerca*", in attuazione dell'articolo 6 (1).
- all'articolo 43-bis, comma 2, inserito nella LDA dall'articolo 6 del provvedimento in esame, è introdotta la definizione di "*pubblicazione di carattere giornalistico*", in attuazione dell'articolo 6(4) della direttiva.

**2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

**3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si richiama la Parte I, punto 3.

**4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Il testo non ha effetti abrogativi impliciti, ma norme abrogative espresse come sopra segnalate.

**5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il testo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate. L'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo traspone l'articolo 26 della direttiva e regola l'applicazione nel tempo delle norme introdotte, fissato dalla direttiva medesima al 7 giugno 2021 o in data successiva, facendo tuttavia salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima di tale data.

**6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Il presente decreto legislativo è adottato in attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53 (*legge di delegazione europea 2019-2020*) e dei criteri direttivi da questa fissati all'articolo 9.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti atti successivi attuativi.

**8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non è stato necessario ricorrere a dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del decreto legislativo di recepimento.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel. 06.6779.2821 – Fax 06.67792859

UFFICIO II

DRP/II/XVIII/D149/21

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0004851 P-4.20.5

del 07/09/2021



35610269

Roma, 7 settembre 2021

Senato della Repubblica  
- Servizio dell'Assemblea  
[segreteriaassemblea@pec.senato.it](mailto:segreteriaassemblea@pec.senato.it)

ROMA

OGGETTO: schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. (atto Governo n. 295).

Facendo seguito alla nota in data 6 agosto 2021, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si allega alla presente la relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Il Direttore dell'Ufficio II

Cons. Fulvia Beatrice

ral

**ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**  
(Allegato 2 della direttiva del P.C.M. in data 16 febbraio 2018 - G.U. 10 aprile 2018, n. 83)

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, RECANTE: Attuazione della direttiva (UE) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.**

Amministrazione competente: Ministero della cultura

Referente dell'amministrazione competente: ufficio legislativo.

### **SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*", è necessario introdurre nell'ordinamento giuridico nazionale modifiche e integrazioni alla normativa in materia di diritto d'autore e diritti connessi, in recepimento della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

La relazione, sulla base delle informazioni e dei dati disponibili e noti all'Amministrazione, illustra le disposizioni del decreto legislativo di recepimento della direttiva, evidenziando il contesto nazionale in cui si inseriscono le singole disposizioni e i relativi problemi che esse intendono risolvere, i destinatari principali delle novità introdotte e le valutazioni che hanno condotto alle opzioni di cui è stato previsto l'esercizio. La relazione tiene conto del contributo del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, nel quale sono rappresentati i diversi portatori di interessi per ciascuna categoria coinvolta, delle interlocuzioni con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), nonché delle consultazioni con gli organismi interessati.

### **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

La tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi rischia di non essere pienamente effettiva in ragione dei veloci cambiamenti connessi alle evoluzioni tecnologiche, che hanno sviluppato nuove forme di utilizzazione digitale di opere e materiali protetti. Le principali minacce per l'industria culturale e creativa aperte dalle trasformazioni tecnologiche in corso sono il "*value gap*", ovvero il mancato riconoscimento di una parte consistente del valore generato da alcuni intermediari tecnici, attraverso le loro piattaforme, alla filiera creativa, ideatrice e generatrice dei contenuti messi a disposizione, e la pirateria. Infatti, uno dei principali effetti negativi dei fenomeni in corso è il dilagare del commercio illegale di contenuti culturali; l'ampiezza e la rapidità della diffusione in rete moltiplica infatti i casi di violazione e ne rende sempre più complesse le repressioni. Di qui l'esigenza di adeguare la normativa nazionale attualmente vigente in materia di diritto d'autore e diritti connessi, apportandovi le modifiche e integrazioni necessarie a recepire nell'ordinamento interno la direttiva europea n. 790 del 2019, che ha aggiornato la normativa ai cambiamenti in corso.

### **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

#### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

L'intervento persegue in via generale l'obiettivo di recepire la direttiva europea n. 790 del 2019, così da adattare le regole nazionali attualmente vigenti alle nuove forme di utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore e fornire strumenti di tutela idonei ai titolari dei diritti di fronte alla fruizione *online* delle loro opere.

Più nel dettaglio, si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi specifici:

- a) aggiornare il quadro normativo sulle eccezioni per tenere conto degli utilizzi digitali in settori quali l'istruzione, la ricerca e la conservazione del patrimonio culturale;
- b) garantire un più ampio accesso alle opere fuori commercio e a quelli audiovisivi distribuiti in modalità *on demand*;
- c) introdurre forme di indennizzo delle utilizzazioni digitali che sfuggono al controllo degli autori determinando una perdita di introiti a vantaggio esclusivo degli intermediari;
- d) aumentare la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nei confronti degli intermediari (produttori e editori) attraverso l'introduzione di principi di equa remunerazione, trasparenza, diritto di revoca e meccanismi di adeguamento dei compensi.

I settori di intervento principali delle disposizioni del decreto sono dunque:

**a) Istruzione, ricerca e conservazione del patrimonio culturale.**

Il decreto interviene ad adeguare la normativa nazionale in materia di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore nei settori dell'istruzione e della ricerca, nonché della conservazione delle opere da parte degli istituti a ciò preposti. Le eccezioni in esame, formulate nel 2001, non appaiono infatti adeguate alle esigenze dell'era digitale, risultando necessario consentire ai settori dell'istruzione e della ricerca di utilizzare il materiale protetto dal diritto d'autore anche *online* e a livello transfrontaliero.

I destinatari delle disposizioni sono quindi le Università, gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale. Gli organismi di ricerca sono intesi in senso ampio come gli enti che hanno per obiettivo primario la realizzazione di attività di ricerca scientifica oppure svolgono attività didattiche che includono la ricerca scientifica e perseguono finalità di interesse pubblico, in assenza di scopo di lucro o con il reinvestimento degli utili nell'attività di ricerca. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale includono invece biblioteche, musei e archivi aperti al pubblico o accessibili al pubblico, nonché gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e gli organismi di radiodiffusione pubblici.

**b) Opere fuori commercio e opere audiovisive *on demand*.**

Il decreto interviene in materia di opere fuori commercio e di opere audiovisive *on demand* con l'obiettivo di favorire l'accesso *online* e transfrontaliero ai contenuti protetti. Più precisamente:

- per quanto concerne le opere fuori commercio, l'intervento è diretto a favorire l'accesso del pubblico ai contenuti ancora coperti dai diritti di proprietà intellettuale ma non più disponibili attraverso i consueti canali commerciali. Si incentiva così la valorizzazione di una notevole quantità di materiale protetto presente negli archivi e nelle biblioteche italiane e non più disponibile sui canali di vendita;
- con riferimento alle opere audiovisive, l'intervento è volto ad evitare che la difficoltà delle parti nel raggiungere un accordo per l'acquisizione dei diritti necessari allo sfruttamento su servizi di *video on demand* di contenuti protetti comprometta la distribuzione degli stessi. Si vuole così incentivare lo sfruttamento *on demand* delle opere, con conseguente incremento delle opportunità di riconoscimento economico per i titolari dei diritti, ivi incluse le case di produzione, nonché a beneficio dell'ampliamento dell'offerta culturale, a favore del pubblico.

**c) Contenuti creativi diffusi sulle piattaforme *online*.**

Il decreto interviene per tutelare i titolari dei diritti dalla circolazione incontrollata dei loro contenuti *online*, senza compromettere però la distribuzione e conseguente fruizione delle opere. Più precisamente: l'intervento prevede che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online*, quando concedono l'accesso al pubblico a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dai loro utenti, devono ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti, procedendo quindi alla corresponsione in loro favore di un equo compenso. Con finalità simili, il decreto riconosce nuovi diritti agli editori di giornali in relazione all'uso digitale dei loro contenuti da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione; di tale novità normativa beneficeranno anche i giornalisti che, in quanto autori dei contributi alle pubblicazioni di carattere giornalistico, si vedono riconosciuta una parte degli introiti destinati agli editori.

#### **d) Rapporti contrattuali tra creatori di contenuti (autori, artisti interpreti o esecutori) e i loro produttori ed editori.**

Il decreto interviene a regolamentare alcuni aspetti dei rapporti che intercorrono tra i titolari dei diritti e i loro produttori ed editori, tradizionalmente rimessi alla libera contrattazione delle parti. Ciò in considerazione dello squilibrio di forza contrattuale che intercorre tra le stesse.

Più precisamente, è stato introdotto a favore degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, tradizionalmente ritenuti più deboli, il principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti. A tal fine, devono essere valutati sia il valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti che i ricavi concretamente generati dallo sfruttamento delle opere di cui si tratta. Rispondono al medesimo fine di tutelare la parte debole le nuove misure introdotte in materia di obblighi di trasparenza, adeguamento contrattuale e di risoluzione del contratto di licenza esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell'opera.

## **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

Per quanto concerne gli indicatori e i valori di riferimento, si evidenzia come continuino ad essere rilevanti gli elementi già forniti in sede di Relazione relativa all'emanazione della legge di delegazione europea, di cui si sintetizzano i contenuti.

Quanto alla percentuale di collezioni in possesso di musei, archivi e biblioteche, si conferma che il 45% delle collezioni digitali non sono disponibili *online* per mancanza di licenze. Quanto invece alla disponibilità sulle piattaforme di video *on demand* delle opere audiovisive europee, si ribadisce che la difficoltà di acquisizione dei relativi diritti concorre a comprometterne la circolazione all'interno del mercato unico, tanto che la Commissione europea ha evidenziato che meno della metà dei film dell'UE proiettati nelle sale cinematografiche tra il 2005 e il 2014 è disponibile su almeno un servizio di video su richiesta.

In tema di sistema informativo, sono rilevanti, tra gli altri, i dati raccolti con l'indagine realizzata da GfK Italia per l'AGCOM, pubblicata a febbraio 2020 nel "*Rapporto sul consumo di informazione*". Confermano che internet è reputato il più importante mezzo per informarsi dal 26,3% della popolazione, risultando così secondo solo alla televisione (considerata il più importante mezzo informativo dal 68% dei cittadini italiani). Lo studio rileva che internet svolge un ruolo di primo piano soprattutto nella dieta mediatica dei soggetti minorenni: circa un quarto dei minori o non si informa, o lo fa utilizzando un solo mezzo di informazione, che molto spesso è proprio il *web*. Il quarto posto, nella scala d'importanza dei mezzi di informazione, è occupato dalla radio (8,4% della popolazione), preceduta dai quotidiani (17,1% della popolazione). Rispetto ad essi, si segnala che le loro tirature annue complessive in Italia sono passate da 3,7 miliardi di copie nel 2007 a 1,1 miliardi nel 2020, confermando una diminuzione pari al 70%.

Lo studio citato conferma che le principali fonti tramite cui i cittadini si informano in rete sono strumenti governati da algoritmi, quali i *social network* e i motori di ricerca. Tramite essi si informano infatti il 54,5% degli italiani – laddove solo il 39,4% utilizza a tal fine siti web e applicazioni degli editori (stampa quotidiana e periodica, radio e televisione, e testate native digitali).

Da citare, infine, anche lo studio “Italia Creativa” di Ernst & Young sull’industria della cultura e della creatività, realizzato con il supporto di tutte le principali associazioni di categoria. Esso evidenzia che le principali minacce per l’Industria culturale e creativa sono la pirateria e il *value gap*. Quanto al valore sottratto al mercato dal fenomeno della pirateria, sembrerebbe che esso sia compreso tra i 4,6 e gli 8,1 miliardi di euro. Il *value gap* è rappresentato dalla remunerazione iniqua derivante dal mancato riconoscimento di una parte del valore generato da alcuni intermediari tecnici, attraverso le loro piattaforme, alla filiera creativa dei contenuti messi a disposizione. Non esistono stime univoche sul valore del *value gap*. Tuttavia dal confronto tra quanto i canali tradizionali ed i canali digitali con forme di abbonamento riconoscono alla filiera creativa e culturale rispetto a quanto offerto dagli intermediari tecnici, emerge che il *value gap* corrisponde a circa la metà di quanto generato attraverso l’uso di materiale culturale e creativo e spettante ai creatori dei contenuti, che in termini economici significherebbe circa 200 milioni di euro. Per quanto concerne l’industria musicale, si ribadisce che, secondo gli studi disponibili, Spotify garantirebbe 20 dollari per utente, mentre YouTube meno di 1. Lo studio di E&Y stima che, eliminando le distorsioni evidenziate, il settore delle industrie culturali potrebbe raggiungere un valore di 78 miliardi di euro, quasi il 50% in più di quello attuale, e incrementare il numero di occupati di 530mila unità.

Considerate le grandezze sopra evidenziate, per misurare e verificare nel tempo l’efficacia delle nuove norme potranno essere presi in considerazione diversi indicatori (sinteticamente elencati anche nella sezione “monitoraggio”). Tra questi, la differenza tra il valore del *value gap* e della pirateria audiovisiva indicato dagli studi citati e il valore che verrà riportato dalle stime successive; si potrà così misurare il grado di incremento della remunerazione equa che attraverso le piattaforme digitali viene ridistribuito ai creatori dei contenuti. Ulteriore indicatore utile per verificare l’efficacia delle nuove disposizioni sarà il numero di segnalazioni da parte dei titolari dei diritti circa la violazione dei loro diritti da parte delle OCSSP, che dovrebbe diminuire. Un altro indicatore sarà costituito dal numero di interventi effettuati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, nonché per la definizione di accordi sullo sfruttamento di opere audiovisive *on demand* e per la determinazione dell’equo compenso a favore degli editori per l’utilizzo di opere giornalistiche *online*. Analogamente, saranno prese in considerazione come grandezze specifiche per misurare l’impatto delle disposizioni volte alla maggiore circolazione di determinate tipologie di opere e per usi determinati, tra gli altri, il numero delle licenze rilasciate dagli OGC agli istituti per il patrimonio culturale per l’uso di opere fuori commercio e il numero di informazioni pubblicate per assolvere alle misure di pubblicità previste in materia. In tema di utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali, un indicatore sarà costituito dal numero di licenze rilasciate dagli editori del settore.

### **3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

In mancanza di formale recepimento della Direttiva lo Stato italiano sarebbe passibile di procedura di infrazione, dato che in Italia vi sarebbe un regime in materia di diritto d’autore diverso rispetto a quello previsto dall’UE. L’eventuale opzione zero, oltre a rendere lo Stato esposto alla procedura di infrazione, lascerebbe una normativa interna non armonizzata, esponendo i titolari dei diritti e gli utenti a una situazione di assenza di tutela.

Laddove consentito, le disposizioni della Direttiva a tutela dei titolari dei diritti sono state rafforzate in sede di recepimento. Ciò in ragione dell’esigenza di agevolarli nella riscossione dei proventi

derivanti dallo sfruttamento delle loro opere, dato che essi costituiscono di norma la parte contrattualmente più debole. Per esempio, disposizioni di particolare tutela a favore della parte debole sono state introdotte rispetto agli obblighi di trasparenza che gravano sui soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti, tenuti a fornire agli autori e agli artisti interpreti o esecutori informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle relative opere e prestazioni artistiche. È stato infatti previsto che la mancata ostensione delle informazioni in questione costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti e comporta l'applicazione di sanzioni da parte dell'AGCOM.

La volontà di tutelare la parte debole ha poi inciso sulle decisioni relative all'introduzione o meno nell'ordinamento nazionale di disposizioni della Direttiva il cui recepimento è facoltativo. Per esempio, non è stato recepito il paragrafo 4 dell'articolo 19, che riconosce agli Stati la possibilità di limitare gli obblighi informativi ai casi in cui il contributo dell'autore e dell'artista non è significativo rispetto al complesso dell'opera.

È stata al contrario recepita la disposizione di cui all'articolo 16, che prevede a favore dell'editore una quota del compenso stabilito per gli utilizzi di un'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione del diritto trasferito o concesso mediante licenza.

#### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

##### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

Il recepimento della direttiva in ambito nazionale, oltre a scongiurare gli effetti negativi derivanti dall'apertura di procedure di infrazione a carico della Stato italiano, avrà conseguenze vantaggiose sui diversi soggetti i cui interessi sono coinvolti dalla normativa in esame.

Il decreto genera un impatto positivo sui **titolari dei diritti**, sia del diritto d'autore che dei diritti connessi. Ciò in quanto il provvedimento adegua le tutele che operano in loro favore alle modalità attuali di sfruttamento dei contenuti, ovvero agli utilizzi transfrontalieri e *online*, e interviene altresì a regolare alcuni aspetti dei rapporti che i titolari dei diritti intrattengono con i loro produttori ed editori, in ragione della disparità di forza contrattuale che caratterizza le due parti.

Con riferimento ai rapporti tra i titolari dei diritti e alcuni tipi di prestatori di servizi *online* (in particolare, quelle piattaforme che consentono la condivisione di contenuti *online*, definite dalla direttiva *online content-sharing service providers* - OCSSP), riguardo ai contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti sui siti *web*, viene promossa la conclusione di accordi di autorizzazione e viene rivisto l'attuale regime di responsabilità degli OCSSP nei casi in cui non abbiano ottenuto un'autorizzazione. Affermata quindi la necessità che gli OCSSP ottengano un'autorizzazione per i contenuti protetti caricati *online* dai loro utenti, è stato assicurato il principio della libertà contrattuale lasciando libere le parti di scegliere lo strumento ritenuto più idoneo (ad esempio: licenze, trasferimento di diritti, accordi collettivi). La creazione di un ambiente digitale sano non può che derivare da una costruttiva collaborazione tra tutti gli operatori, motivo per cui il decreto richiede una costante cooperazione tra gli OCSSP e i titolari dei diritti.

Inoltre il decreto, nella parte relativa alle nuove eccezioni (*text and data mining*, utilizzo digitale in attività didattiche, conservazione del patrimonio culturale) mira ad incentivare l'innovazione nella gestione dei diritti d'autore e a definire meccanismi in grado di assicurare un'ampia accessibilità delle informazioni per consentire ai principali destinatari (**istituti di tutela del patrimonio culturale, organismi di ricerca e istituti di istruzione**) di operare in un contesto certo, stabile e ridurre il rischio di contenziosi, all'interno di un assetto di mercato di tipo concorrenziale. Infatti, le utilizzazioni di

opere o contenuti protetti, effettuate in virtù delle nuove eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, non devono costituire concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera.

Il decreto genera inoltre un impatto positivo sulla collettività, incentivando le possibilità degli **utenti della rete** di fruire legittimamente di opere e contenuti protetti. Favorisce infatti la disponibilità di opere audiovisive europee su servizi di video a richiesta, nonché, con la disciplina delle opere fuori commercio, la valorizzazione di una notevole quantità di materiale presente negli archivi e nelle biblioteche italiane ma non disponibile sui canali di vendita. Allo stesso modo, introducendo la facoltà di riprodurre opere o altri materiali protetti da parte degli istituti per il patrimonio culturale è favorita la conservazione delle stesse, sempre nell'interesse della collettività.

Infine, il decreto potrà avere un impatto positivo anche sulle **piattaforme digitali**, chiamate a conformarsi a *standard* comuni a livello europeo, scongiurando il rischio di normative diverse a seconda del paese in cui operano, a vantaggio del buon funzionamento del mercato interno.

Ulteriore beneficio è quello istituito a favore degli **editori di pubblicazioni di carattere giornalistico** che vedranno riconosciuta la tutela giuridica dei propri diritti nel caso di utilizzazioni *online* effettuate da prestatori di servizi della società dell'informazione. Parte di tale compenso è destinato agli autori dell'articolo giornalistico, che pertanto trarranno dallo sfruttamento della loro opera un riconoscimento anche economico.

#### **Stima della consistenza numerica dei principali destinatari:**

##### **Utenti della rete:**

In Italia sono più di 50 milioni le persone che accedono a Internet ogni giorno e 41 milioni quelle attive sui *social media*. Gli utenti di *internet* consumano soprattutto contenuti video (93%), ma sempre di più anche audio con il 61% che ascolta musica in *streaming* e il 25% che fruisce di *podcast*. (fonte <https://wearesocial.com/it/digital-2021-italia>). Dalla rilevazione Istat del 2019, la percentuale di famiglie che dispongono di una connessione a banda larga è pari al 74,7% (fonte <https://www.istat.it/it/files//2019/12/Cittadini-e-ICT-2019.pdf>).

##### **Istituti di tutela del patrimonio culturale:**

- a) Biblioteche – sono 12433 le biblioteche censite dall'ICCU, 6536 le biblioteche di enti territoriali, 1375 le biblioteche delle Università statali, 1143 le biblioteche di enti ecclesiastici e infine 46 le biblioteche pubbliche statali del MIC (fonte: <https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/>).
- b) Musei, aree archeologiche e monumenti in Italia – sono 4.889 i musei e gli istituti similari, pubblici e privati, aperti al pubblico. Di questi, 4.026 sono musei, gallerie o collezioni, 293 aree e parchi archeologici e 570 monumenti e complessi monumentali (fonte <https://www.istat.it/it/archivio/226510>).
- c) Archivi di Stato – in Italia sono 101, uno per provincia con sede nel capoluogo; esistono inoltre 35 sezioni di Archivio di Stato con sede in importanti città non capoluogo di provincia (fonte: <http://www.archivi.beniculturali.it/index.php>).
- d) Istituti per il patrimonio cinematografico e sonoro come il Centro Sperimentale di Cinematografia e l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi;
- e) Cineteche, videoteche, mediateche regionali.

##### **Organismi di ricerca e istituti di istruzione:**

Il sistema universitario è composto complessivamente da 97 Istituzioni universitarie di cui 67 Università Statali, 19 Università non Statali legalmente riconosciute e 11 Università non Statali telematiche legalmente riconosciute.

Ad essi si aggiungono poi gli Enti Pubblici di Ricerca, enti nazionali con il compito di svolgere attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico. Molti Enti di ricerca sono vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca; nella sostanza costituiscono la parte di ricerca pubblica non identificabile con l'Università. Altri Enti di ricerca sono vigilati da altri Ministeri e svolgono funzioni strumentali, oltre che di ricerca pura. Insieme questi Enti compongono il comparto contrattuale della Pubblica Amministrazione chiamato "Enti Pubblici di Ricerca" e sono: ASI, CNR, CRA, ENEA, ENSE, INAF, INEA, INFN, INGV, INRAN, INRIM, INSEAN, INVALSI, IRRE, ISAE, ISFOL, INAIL ex ISPESL, ISPRA ex APAT, ISS, ISTAT e OGS (fonte <https://www.anpri.it/enti-di-ricerca-3/>).

#### **Organismi di gestione collettiva:**

gli OGC in possesso dei requisiti previsti dell'art. 8 del Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 sono 12 (fonte <https://www.agcom.it/documents/10179/20939861/Pubblicazione+10-12-2020/d661b8bb-4c39-fonte:4378-976c-f6080cb28391?version=1.0>).

## **4.2 Impatti specifici**

### **A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

Si prevede che gli effetti del decreto sulle PMI saranno positivi, in quanto lo stesso offre strumenti di crescita e di competizione per le industrie culturali e creative, assicurando una più equa redistribuzione del valore generato dallo sfruttamento delle opere protette. Infatti, si assicura che il valore generato dallo sfruttamento delle opere protette benefici proporzionalmente tutti i soggetti coinvolti (a seconda dei casi, i prestatori di servizi *online*, gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, i giornalisti e i titolari dei diritti). Il decreto introduce elementi di maggiore equità anche nel settore delle opere audiovisive disponibili sulle piattaforme di *video on-demand*; consente infatti alle parti che incontrano difficoltà nello stabilire i termini di una licenza di rimettere la definizione dell'accordo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, organo equo ed imparziale.

Si rileva inoltre che, al fine di salvaguardare la crescita e l'affermazione delle realtà imprenditoriali più giovani e meno strutturate, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, della Direttiva, il decreto detta obblighi più tenui per i "nuovi" prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online*, ovvero quelli i cui servizi sono disponibili al pubblico nell'UE da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro.

Occorre aggiungere infine che le due eccezioni obbligatorie relative al *text and data mining* consentono la riproduzione di testi, dati e altri materiali protetti attraverso l'utilizzo di applicazioni basate su algoritmi di intelligenza artificiale e sull'analisi di *big data* che daranno la possibilità alle PMI più innovative di sfruttare nuovi modelli di *business*.

### **B. Effetti sulla concorrenza**

Si ritiene che l'intervento regolatorio non ha incidenze negative sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese. Al contrario, l'intervento normativo consentirà il superamento di inefficienze dovute ad asimmetrie regolatorie nei paesi dell'UE.

### **C. Oneri informativi**

Gli oneri informativi a carico degli organismi di gestione collettiva non rilevano caratteri di assoluta novità. Infatti, rientrano tra quelli tipici delle attività poste in capo agli organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2017, n. 35.

Proprio al fine di non moltiplicare irragionevolmente gli obblighi di informazione è stata previsto il decreto esonera dal rispetto del nuovo obbligo informativo gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente. Si tratta in ogni caso di oneri informativi che non riguardano attività da svolgersi nei confronti della Pubblica amministrazione.

Per quanto concerne le disposizioni relative alla disciplina in materia di opere fuori commercio, si specifica che l'attività diretta a qualificare un'opera come fuori commercio è posta in capo a biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico, ed è svolta nell'ambito delle funzioni di competenza. Quanto all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 102-*terdecies*, comma 2, relativo al rilascio della licenza all'uso dell'opera fuori commercio da parte dell'organismo di gestione al portale unico europeo gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale si ritiene che lo stesso, svolto in via telematica, comporti oneri il cui costo è da considerarsi basso. Analoga considerazione può farsi per quanto riguarda la comunicazione da parte dell'organismo di gestione collettiva della revoca della licenza all'istituto di tutela del patrimonio culturale e al Ministero della cultura, di cui all'articolo 102-*quaterdecies*, comma 1, nonché per gli adempimenti in capo ai prestatori di servizi *online* conseguenti al recepimento dell'articolo 17 della Direttiva, relativi all'istituzione di un meccanismo di reclamo disponibile all'utente per contestare le decisioni di interdizione, disabilitazione e rimozione di contenuti da esso caricati sulla piattaforma.

Per quanto concerne, l'ampliamento dei soggetti tenuti all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il relativo adempimento comporta un onere il cui costo è da considerarsi basso, anche in ragione del fatto che l'iscrizione avviene in modalità telematica.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il decreto non prevede livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla Direttiva da recepire.

#### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

Si rinvia a quanto riferito nella Sez. 3

### **5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

#### **5.1 Attuazione**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministero della cultura, il Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

#### **5.2 Monitoraggio**

Il monitoraggio dell'efficacia dell'intervento regolatorio sarà possibile confrontando l'evoluzione di diversi valori, sulla base delle segnalazioni dei soggetti interessati e dei dati messi a disposizione da appositi studi e *report* sul tema periodicamente rilasciati dalle associazioni di settore, sulla base delle relazioni annuali dell'Agcom e della reportistica pubblicata da alcune piattaforme *online*.

I valori suscettibili di testimoniare l'efficacia dell'intervento sono, tra gli altri:

- 1) Riduzione del *value gap* e della pirateria audiodivisiva nell'ecosistema digitale (utilizzi *online* delle pubblicazioni giornalistiche e contenuti protetti caricati nelle OCSSP);

- 2) Numero di accordi stipulati tra editori e prestatori di servizi della società dell'informazione;
- 3) Numero di accordi stipulati tra titolari di diritti e OCSSP;
- 4) Riduzione delle segnalazioni da parte dei titolari dei diritti circa la violazione dei loro diritti da parte delle OCSSP;
- 5) Riduzione dei contenziosi in materia di diritto d'autore e diritti connessi, anche tramite il nuovo ruolo attribuito all'Agcom;
- 6) Incremento delle opere europee disponibili su servizi di *video on demand*;
- 7) Incremento delle opere ancora protette ma non più disponibili sui canali commerciali (cc.dd. opere fuori commercio) messe a disposizione del pubblico dagli istituti di tutela del patrimonio culturale misurabile dall'aumento del numero di licenze rilasciate appositamente dagli organismi di gestione collettiva;
- 8) Incremento delle attività didattiche degli istituti d'istruzione che hanno ad oggetto materiale protetto realizzate in via digitale e transfrontaliera;
- 9) Incremento delle attività di ricerca su testo e dati, contenuti in reti o banche dati, da parte degli organismi di ricerca, istituti di tutela del patrimonio culturale e imprese private per potenziare, rispettivamente, le loro attività istituzionali e le loro attività d'impresa.

### CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Nella fase di adozione del decreto di recepimento è stato consultato il Comitato consultivo per il diritto d'autore, organismo consultivo del Ministero della Cultura e composto da esperti della materia del diritto d'autore nelle sue varie branche e categorie (autori, industriali, lavoratori). Sono stati analizzati suggerimenti e contributi fatti pervenire dai rappresentanti dei diritti e dalle società informatiche con note scritte. Rappresentanti del Ministero hanno partecipato ad appositi incontri organizzati nei giorni 15 e 16 luglio 2021, nei quali si sono svolte le consultazioni con gli *stakeholders*.

Sono stati ascoltati i principali portatori di interesse coinvolti dalle norme del decreto, tra cui: gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente; numerose associazioni e federazioni dell'editoria libraria e giornalistica nonché dell'industria di contenuti creativi; rappresentanti di autori, artisti interpreti ed esecutori; associazioni del settore dell'ICT; prestatori di servizi della società dell'informazione (si veda, in ogni caso, la tabella riportata alla fine del presente paragrafo, "Elenco soggetti auditi").

I temi considerati prioritari dagli *stakeholders* sono contenuti negli articoli 15, 17, 18 e 19 della Direttiva, che riguardano i nuovi diritti connessi per gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico; il mutato assetto di responsabilità nel caso di utilizzi di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online*; le disposizioni volte ad introdurre una equa remunerazione per autori e artisti nei contratti di sfruttamento; gli obblighi di trasparenza, strumentali alla finalità di cui sopra.

Più in particolare, un confronto costruttivo si è avuto rispetto alle modalità con le quali assicurare ulteriore tutela a favore delle parti tradizionalmente più deboli nelle negoziazioni relative allo sfruttamento di opere e prestazioni artistiche protette dal diritto d'autore. È inoltre emersa la necessità di procedure più snelle per la tutela dei diritti, in ragione della quale sono stati attribuiti ulteriori compiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nel corso delle audizioni è poi stata rappresentata l'esigenza di coordinare l'equo compenso istituito per l'utilizzo *online* di pubblicazioni giornalistiche con quanto stabilito dagli accordi collettivi di settore. Le audizioni si sono rilevate peraltro utili al fine di pervenire alla definizione di alcuni dei concetti cui fa riferimento la direttiva (tra gli altri, quello di "*best efforts*", tradotto nella versione italiana come quello di "massimi sforzi" e dei c.d. "snippet", da intendersi come estratto molto breve di pubblicazioni di carattere giornalistico). Di seguito l'elenco dei soggetti auditi.

## ELENCO SOGGETTI AUDITI

- 1 A.I.E. - Associazione Italiana Editori
- 2 ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE
- 3 A.N.E.S. - Associazione Nazionale Editoria di Settore
- 4 A.N.S.O. - Associazione Nazionale Stampa Online
- 5 F.I.L.E. - Federazione Italiana Liberi Editori
- 6 F.I.E.G. - Federazione Italiana Editori Giornali
- 7 F.I.S.C. - Federazione Italiana Settimanali Cattolici
- 8 U.S.P.I. - Unione Stampa Periodica Italiana
- 9 Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti
- 10 F.N.S.I. - Federazione Nazionale Stampa Italiana
- 11 ASSORASSEGNE
- 12 DATA STAMPA
- 13 CGIL-SLC - Sindacato lavoratori della comunicazione
- 14 FUIS - Federazione unitaria italiana scrittori
- 15 UNAMS - Unione artisti musica spettacolo
- 16 FNSA - Federazione nazionale sindacato autori
- 17 SIAE - Società Italiana Autori Editori
- 18 LEA - Liberi Editori e Autori
- 19 NUOVO IMAIE - Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori
- 20 AFI - Associazione fonografici italiani
- 21 Artisti 7607
- 22 Audiocoop
- 23 EVOLUTION S.r.l.
- 24 FEDERINTEMEDIA
- 25 GETSOUND S.r.l.
- 26 ITSRIGHT S.r.l.
- 27 RASI - Rete artisti spettacolo per l'innovazione
- 28 SCF - Società consortile fonografici
- 29 VIDEORIGHTS S.r.l.
- 30 AGICI - Associazione generale industrie cine-audiovisive indipendenti
- 31 ANICA - Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive multimediali
- 32 APA - Associazione produttori audiovisivi
- 33 APE-ITALY - Associazione produttori esecutivi
- 34 CARTOON Italia - Associazione nazionale dei produttori di animazione
- 35 CNA - Cinema e audiovisivo
- 36 CONFARTIGIANATO CINEMA E AUDIOVISIVO
- 37 DOC.it - Associazione documentaristi italiani
- 38 EmUSA - Editori musicali
- 39 FIMI - Federazione industria musicale italiana
- 40 RNA - Radio nazionali associate
- 41 Confindustria Digitale
- 42 Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
- 43 Confindustria Cultura Italia
- 44 Confindustria Radio Televisioni
- 45 SKY ITALIA
- 46 AERANTI CORALLO
- 47 AIIP - Associazione italiana internet provider
- 48 ANITEC-ASSINFORM - Associazione italiana per ICT
- 49 ASSINTEL - Associazione Nazionale Imprese ICT
- 50 Assoprovider - Associazione Provider Indipendenti
- 51 PMI - Produttori musicali indipendenti
  
- 52 UNIVIDEO - Associazione unione italiana editoria audiovisiva
- 53 FAPAV - Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali
- 54 Amazon
- 55 CHILI TV
- 56 Facebook
- 57 Google
- 58 Netflix
  
- 59 A2U - Attrici attori uniti
- 60 ACEP - Associazione Autori, Compositori, Editori e Produttori
- 61 AIDAC - Associazione italiana dialoghista adattatori cinetelevisivi
- 62 100 AUTORI - Associazione della autorialità cinetelevisiva
- 63 ANAC - Associazione nazionale autori cinematografici
- 64 ANAD - Associazione nazionale attori doppiatori

- 65 ANEM – Associazione nazionale editori musicali
- 66 FACCIAMO LA CONTA – Attrici e attori per i diritti
- 67 FEM - Federazione editori musicali
- 68 MUSICA CHE GIRA – Lavoratori della musica uniti
- 69 RAAI –Registro attrici attori italiane
- 70 U.N.A. –Unione nazionale autori
- 71 UNITA – Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo
- 72 WGI – Writers guild Italia

### **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

La Direzione generale biblioteche e diritto d'autore ha approfondito la tematica in questione, avvalendosi delle proprie strutture, nonché per la parte di competenza della Direzione generale Cinema. L'Ufficio legislativo ha collaborato alla stesura del testo a seguito degli ulteriori approfondimenti sopra illustrati.